

A.S. 2332

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

RELAZIONE TECNICA

PARTE I - Governance per il PNRR

Titolo I – Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'articolo 1 individua i principi e le finalità del decreto legge e chiarisce i significati dei termini utilizzati nel presente decreto-legge ai fini di una chiara ed univoca lettura delle disposizioni ivi contenute.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico dello Stato.

ART. 2 (Cabina di regia)

Attribuisce alla Cabina di regia poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR, di ricognizione periodica e aggiornamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato di avanzamento del Piano in base all'attività di monitoraggio svolta dal Servizio Centrale per il PNRR.

Al comma 1 si prevede che per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia, sia sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni pubbliche, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina. È escluso il personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

Il comma 6-bis stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa deferire singole questioni al Consiglio dei Ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Inoltre, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR (le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8) assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, vi si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 3 (Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)

È prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale a cui partecipano i



rappresentanti dei diversi livelli di governo centrale e territoriale e dei rispettivi organismi associativi, i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile

I componenti dell'istituendo Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Alla disposizione vi si provvede, pertanto, con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

ART. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

La disposizione prevede la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento. Il comma 3 autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 aggiuntivi rispetto agli ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

ART. 4-bis (Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)

La disposizione normativa mira a garantire un adeguato supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, della legge 3 marzo 2009, n.18 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) nell'attuazione del PNRR.

La Segreteria Tecnica, infatti, dovrà supportare l'Osservatorio nell'attività di monitoraggio prevista dal PNRR, all'interno del quale si legge che "l'Osservatorio sarà coinvolto dalle amministrazioni competenti per monitorare che le riforme proposte (ad esempio giustizia, pubblica amministrazione, mercato del lavoro) siano adeguatamente inclusive" (pag. 41). Senza dimenticare che lo stesso PNRR fa riferimento alla "Legge quadro della disabilità" (per la quale è prevista una copertura economico-finanziaria a valere Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'art. 1, co. 330, della legge 160/2019) quale riforma fondamentale in tema di disabilità, e che anche per l'attuazione di quest'ultima vi sarà il necessario bisogno di un supporto tecnico.

La misura comporta un ampliamento dell'organico della segreteria tecnica a quindici unità di personale, rispetto agli attuali dieci.

Si rammenta che attualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri per il funzionamento della segreteria tecnica, pari a 700.000 euro fino al 2023 per un contingente di 10 unità di esperti esterni, sono posti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In considerazione del fatto che le ulteriori 5 unità di personale potrebbero anche appartenere ai ruoli della pubblica amministrazione si stima sufficiente un incremento di ulteriori 200.000 euro per gli anni 2022 e 2023. Per gli anni dal 2024 al 2026 l'intero costo è pari a 900.000 euro.



Tali importi si riferiscono alle seguenti stime di costo del personale e di funzionamento. Partendo da una stima del costo lordo dei compensi per 15 esperti pari a 849.540 euro (calcolato su una media di 56.636 euro per unità in linea con il costo stipendiale degli esperti attualmente in servizio presso la Segreteria Tecnica), e una stima dei costi di funzionamento pari a 45.593 euro su base annua (tale stima si basa sui dati relativi alla contabilità economico-analitica della PCM (Sistema “Arianna”) per il 2° semestre 2020, proiettati su base annua.

849.540 + 45.593 = 895.133 euro.

A copertura degli oneri suesposti ai sensi del comma 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in aggiunta allo stanziamento di cui all’art. 1, comma 368, della legge n. 178 del 2020, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri .

ART. 5 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)

La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione alla cui attuazione si provvede mediante autorizzazione della spesa di euro 200.000 per l’anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 aggiuntivi rispetto agli ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

comma 5: Le misure recate, di carattere ordinamentale, non introducono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si declinano le competenze dell’Ufficio per la semplificazione in termini coerenti a quelli individuati dal Piano

ART. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)

La disposizione, al comma 1, istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato “Servizio centrale per il PNRR”, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale. Il comma 2 istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti, ai fini del raccordo del “Servizio centrale per il PNRR” con l’Unità di missione di cui all’articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria Generale dello Stato.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro **930.000 per l’anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dal 2022**. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

Gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione della disposizione sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (6 mesi)	2022 a decorrere
Comma 1	1 DG PNRR	130.077	260.154
	6 II fascia	435.897	871.794
Comma 2	5 II fascia CSR RGS	363.248	726.495
TOTALE		929.222	1.858.443



In dettaglio, gli oneri in ragione annuo sono i seguenti:

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente generale	188.000	72.154	260.154	1	260.154
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	11	1.598.289

ART. 6-bis (Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Con specifico riferimento alle attività delle pubbliche amministrazioni interessate nel procedimento autorizzativo di cui al comma 3, le stesse vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come precisato nell'ultimo periodo del medesimo comma 3.

Articolo 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

La disposizione al comma 1 istituisce, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR. **Il comma 2 specifica** i compiti attribuiti all'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e **autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, ad assumere a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale non dirigenziale pari a 50 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze per un onere complessivo pari a euro 838.700 per l'anno 2021 e pari a euro 2.516.100 a decorrere dal 2022. Il comma 2-bis introduce modifiche di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 prevede l'articolazione dell'Unità di missione di cui al comma 1 istituendo presso la stessa due uffici dirigenziali di livello non generale e modifiche al comma 1050 dell'articolo 1 della legge 178/2020 mediante individuazione di apposita copertura finanziaria riferita al posto del Direttore dell'Unità di missione, di livello dirigenziale generale, in luogo di quella prevista dalla normativa vigente. In particolare, gli oneri del trattamento economico relativo a tale figura, comprensivi degli oneri riflessi, considerati su base annua, sono pari a euro 260.154. Per il 2021, la quantificazione, pari a euro 108.398 è stata calcolata su cinque mesi. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per le finalità di cui agli articoli 6 e 7 a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali o a ricorrere alle deroghe previste dall'art. 1, comma 15 del DL 80/2021 per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Prevede inoltre l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca e che il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della società Studiare e Sviluppo srl, per la selezione delle occorrenti professionalità**



*specialistiche. Gli oneri del trattamento economico relativi al dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca, comprensivi degli oneri riflessi, considerati su base annua, sono stati quantificati in euro 215.873 euro. Per il 2021 la quantificazione, pari a euro 89.948, è stata calcolata su 5 mesi. Il comma 5 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, in linea con le previsioni di cui all'articolo 6 ed al presente articolo, nelle more del perfezionamento del relativo regolamento di organizzazione da adottarsi, entro il 31 gennaio 2022, con le modalità previste dall'articolo 10 del decreto legge n. 22/2021, convertito dalla legge n.55/2021. La previsione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 5 prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa conferire gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo, anche nelle more dell'adozione del Regolamento di organizzazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, purché conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 6 e 7. Il comma 6 prevede che la Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR e a tal fine può anche avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale previsione, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 7 delinea l'attività di controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolta dalla Corte dei conti, con specifico riferimento alle valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea di cui all'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.** Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di attività di controllo istituzionalmente svolta dalla Corte dei Conti, **sia pure in un arco di tempo più ravvicinato.** Il comma 8 prevede che le amministrazioni centrali titolari di interventi possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 9, infine, per l'attuazione delle disposizioni richiamate autorizza la spesa di euro **1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022.** Ai relativi oneri si provvede, **quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022,** ai sensi dell'articolo 16, **quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.***

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione sono illustrati nella tabella seguente:

Art. 7 (Controllo, audit)



		2021	2022 a decorrere
Comma 1	1 II fascia Igrue	72.650	145.299
Comma 2	50 unità area III F3	838.700	2.516.100
Comma 3	2 II fascia Unità Miss	145.299	290.598
Comma 3	1 I fascia Unità di missione	108.398	260.154
Comma 4	1 I fascia CSR - RGS	89.948	215.873

In dettaglio, gli oneri in ragione annuo sono i seguenti:

<i>Qualifica</i>	<i>Retribuzione pro capite (lordo dipendente)</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP complessivi</i>	<i>Retribuzione pro capite (lordo Stato)</i>	<i>Unità da assumere</i>	<i>Onere a regime (dall'anno 2022)</i>
<i>Funzionario AIII – F3</i>	36.365	13.957	50.322	50	2.516.100

<i>Qualifica</i>	<i>Retribuzione pro capite (lordo dipendente)</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP complessivi</i>	<i>Retribuzione pro capite (lordo Stato)</i>	<i>Unità da assumere</i>	<i>Onere a regime (dall'anno 2022)</i>
<i>Dirigente di prima fascia</i>	188.000	72.154	260.154	1	260.154

<i>Qualifica</i>	<i>Retribuzione pro capite (lordo dipendente)</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP complessivi</i>	<i>Retribuzione pro capite (lordo Stato)</i>	<i>Unità da assumere</i>	<i>Onere a regime (dall'anno 2022)</i>
<i>Dirigente di prima fascia – CSR</i>	156.000	59.873	215.873	1	215.873

<i>Qualifica</i>	<i>Retribuzione pro capite (lordo dipendente)</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP complessivi</i>	<i>Retribuzione pro capite (lordo Stato)</i>	<i>Unità da assumere</i>	<i>Onere a regime (dall'anno 2022)</i>
<i>Dirigente di seconda fascia</i>	105.000	40.299	145.299	3	435.897

Articolo 8 (Coordinamento della fase attuativa)

La disposizione al comma 1 prevede che ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale



generale di riferimento ovvero istituisce, una unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026**, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, ed adotta il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **I commi 2, 3 e 4** definiscono i compiti attribuiti alla struttura in parola. Il comma 5 detta disposizioni in ordine alle clausole da prevedere nei bandi e negli avvisi per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse. **Il comma 5-bis dispone che nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR prevede periodici Tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento, e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto, anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati**

Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 a 5-bis, comma 6 autorizza la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 . Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

I commi 6-bis e 6-ter recano disposizioni tese a garantire effettività alle misure di incentivazione e sostegno previste per il settore del turismo, consentendo al Ministero del turismo di dotarsi, in maniera semplificata, delle risorse umane già previste dal provvedimento normativo istitutivo (decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55), facendo ricorso alle risorse economiche a disposizione. Per l'attuazione efficace di tale esigenza, si prevede il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il ricorso a tali modalità semplificate si rende necessario per consentire di giungere, nel più breve tempo possibile, alla effettiva attuazione delle predette misure, nonché al monitoraggio e controllo sulla fruizione delle medesime, considerato che il Ministero, in ragione della sua recente istituzione, non dispone allo stato di una struttura in grado di assicurare da subito quella rapidità ed effettività di funzionamento indispensabili per garantire gli obiettivi prefissati.

Nella medesima cornice e per le stesse finalità, nonché per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si autorizza altresì l'ENIT ad assumere, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente, un contingente di 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi - di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo), per un importo massimo di 65.000 euro annui lordi per ciascun incarico, e 50 appartenenti al livello 3 (terzo), per un importo massimo di 55.000 euro annui lordi per ciascun incarico - entro il limite complessivo di spesa, per il biennio considerato, di 14.600.000 di euro, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, a valere sulle risorse presenti nel bilancio di previsione dell'ENIT per l'anno 2021.

Considerata la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e quindi che in ragione della decorrenza dell'applicazione della misura in esame è ragionevole prevedere che i rapporti di lavoro a tempo determinato in esame possano avere inizio a decorrere dal 1.8.2021, si può stimare che l'onere finanziario complessivo sia distribuito



negli anni di riferimento nei termini seguenti: euro 3.041.667 per l'anno 2021, euro 7.300.000 per l'anno 2022 ed euro 4.258.333 per l'anno 2023.

Tale onere è ampiamente coperto dalle disponibilità finanziarie dell'Ente. Dal bilancio consuntivo ENIT relativo all'esercizio 2020, approvato dal Ministero del turismo previo parere favorevole della Ragioneria Generale dello Stato, risulta che il bilancio dell'anno si chiude con un avanzo economico da riportare a nuovo all'esercizio 2021 di 6.184.480 € al netto delle imposte e che il totale delle disponibilità liquide (depositi e valori in cassa) è pari a 36.842.610 €.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, 3.759.500 euro per l'anno 2022 e 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Per esigenze di coordinamento, viene altresì precisato che la facoltà già prevista ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legge n. 22 del 2021 in forza della quale il Ministero del turismo, può avvalersi nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, continui ad applicarsi anche in coerenza con la facoltà di avvalimento consentita ai sensi del previsto comma 6-ter.

Articolo 8 – bis (Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo)

L'articolo prevede il rafforzamento della Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo istituita al fine di provvedere alla costante attuazione dei provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene espressamente previsti che ai relativi adempimenti le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 9 – Attuazione degli interventi del PNRR

Si prevede che la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR è svolta dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti locali in base alle relative competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, tramite le proprie strutture o facendo ricorso al supporto di soggetti attuatori esterni.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché vi si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle previste per il PNRR.

ARTICOLO 10 – Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

Viene prevista la possibilità per le amministrazioni interessate all'attuazione del PNRR di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica poiché le stesse amministrazioni potranno provvedere a finanziare tali convenzioni con le risorse loro disponibili a legislazione vigente ovvero con le risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2014-2020 e 2021-2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.



Il comma 6-bis interviene sulla disciplina della crisi d'impresa delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, prevedendo che il risultato economico del 2020 non venga preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 21 del decreto legislativo n.175 del 2017. Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)

La disposizione prevede che ai fini dell'attuazione del PNRR Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico e realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement ed il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Consip S.p.A. apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 11-bis (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR)

L'emendamento prevede la produzione da parte dell'Istat della fornitura delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare le esigenze informative essenziali relative alla fase pandemica e a quella successiva, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine.

Le attività oggetto dell'emendamento autorizzano l'Istat a utilizzare gli archivi utili a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID -19. Al riguardo è possibile individuare i seguenti archivi utilizzabili per le finalità dichiarate dalla norma:

Misure di Sostegno al reddito

Misure covid di sostegno al reddito Inps 2020/21

REM (Reddito di emergenza)

Bonus Domestici, Bonus Baby Sitter

Bonus 600/1000 euro autonomi.

Altri benefici Covid (estensione NASPI, CIG in deroga, estensione Congedo parentale, L.104)

Misure covid di sostegno al reddito erogate dall'Agenzia delle entrate 2020/21

Misure covid di sostegno al reddito erogate dalle Casse professionali 2020/21

Integrazioni al reddito da parte delle casse professionali (Nuova fornitura da concordare)

Altri dati di fonte fiscale e previdenziale

Reddito di cittadinanza e Reddito di inclusione

Fatturazioni elettroniche

Comunicazioni obbligatorie

Certificazioni uniche (CU)

Modello UnicoPF

Inps Uniemens (per posizione lavorativa)

Inps DM10 per impresa

Inps Prestazioni previdenziali non pensionistiche

730 precompilato (Nuova fornitura da concordare)

Isee

Archivi Inps Gestione separata

Archivio Inps DMAG (Dipendenti settore agricolo)



Archivi Inps Lavoratori domestici

Inps Casellario dell'assistenza

Le predette attività sono inseribili nell'ambito delle indagini ed elaborazioni che l'Istat già svolge a livello istituzionale e realizzabili con l'invarianza di risorse conseguibile attraverso la realizzazione di economie di scala possibili attraverso il bilanciamento della capacità produttiva dell'Istituto derivante non solo da un utilizzo più efficiente delle risorse impiegate delle singole fasi del processo, ma anche dall'utilizzo di input indivisibili e complementari come quello riferito agli archivi amministrativi e dati di indagine.

L'emendamento proposto non presenta pertanto oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto le attività previste nell'emendamento sono svolte nell'ambito delle attività che l'ISTAT già produce per garantire la fornitura delle informazioni statistiche mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni dei dati provenienti da archivi amministrativi e di dati da indagine già disponibili. Gli oneri finanziari per le attività di cui sopra sono già previste e finanziate nel bilancio di previsione 2021 e nel bilancio pluriennale 2021-2023.

Titolo II – Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie

ARTICOLO 12 – Poteri sostitutivi

La norma, di carattere ordinamentale, prevede soluzioni di superamento degli ostacoli all'attuazione del PNRR

Si prevede tuttavia che per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, e per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare l'art. 15, comma 3, del predetto decreto legge prevede l'attribuzione di un compenso distinto in una parte fissa non superiore a 50 mila euro, annui e una parte variabile non superiore 50 mila euro annui, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni inadempienti sostituite.

Il comma 6-bis, infine, interviene sull'articolo 15 del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di disciplinare l'applicazione delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non discendono oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 13 – Superamento del dissenso

Viene disciplinato un meccanismo, residuale, di superamento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale o regionale e che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR.

La norma ha carattere ordinamentale.

ARTICOLO 14 - Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare

Si dispone al comma 1 che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione si applicano anche ai progetti contenuti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e ai **contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del d. lgs. 88 del 2011** ferma restando l'applicazione delle disposizioni della norma agli interventi cofinanziati dal PNRR previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Il comma 2 estende le procedure finanziarie del PNRR definite dalla legge 30 dicembre 2020, n.178 alle



risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, in deroga alle specifiche normative di settore.

All'articolo non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

ARTICOLO 14-bis- (Governance degli interventi del Piano complementare nei territori del sisma 2009 e 2016)

L'articolo 14-bis, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevede, per gli investimenti previsti per tali territori dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, l'integrazione della cabina di coordinamento della ricostruzione con il Capo del Dipartimento Casa Italia, Coordinatore della "Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009", il sindaco de l'Aquila e il coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

Il comma 2 dispone che, in coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021, entro il 30 settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori colpiti dai sismi nell'Appennino centrale.

Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che ai sensi dell'art. 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 15 – Procedure finanziarie e contabili

Le disposizioni dell'articolo in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, i commi 1 e 2 rivestono carattere ordinamentale, il comma 3 prevede che alle risorse di cui al PNRR e al PNC non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per gli enti territoriali e i loro enti e organismi strumentali che, in caso di disavanzo, limitano la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione. Tale deroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto i tendenziali sono elaborati considerando gli effettivi utilizzi delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Il comma 4 ha natura ordinamentale, in quanto definisce le modalità di accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Il comma 4-bis autorizza gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, per gli anni dal 2021 al 2026, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del TUEL e dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011. Pertanto anche la presente disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 15-bis (Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto 2020 per gli enti locali)



L'articolo consente agli enti locali che hanno approvato il rendiconto senza avere in precedenza inviato la certificazione dell'utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di procedere alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) ad opera del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le norme in argomento non determinano effetti sulla finanza pubblica.

ART. 16 (Disposizioni finanziarie)

Comma 1. Prevede la copertura degli oneri, contenuti nella I parte del decreto in esame, derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro **annui** a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 **annui** a decorrere dall'anno 2023;

2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 **annui** per 2022;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022;

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022;



10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022;

11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022;

12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022.

Comma 2. Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARTE II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I – Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico

Capo I - Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

ART. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

La norma modifica la disciplina sulla Commissione VIA PNIEC già prevista all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, potenziandone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di ulteriori soggetti (rappresentante del Ministero della cultura e un rappresentante della regione o della provincia autonoma in caso di concorrente interesse del citato ente territoriale) a fronte dell'estensione delle competenze della Commissione anche ai progetti attuativi del PNRR e a quelli finanziati con il fondo complementare.

In particolare, viene incrementato il numero dei componenti della Commissione VIA PNIEC-PNRR (da 20 a 40 rispetto all'originaria Commissione VIA PNIEC prevista dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) in ragione del fatto che con la proposta in esame viene estesa l'attività della preesistente Commissione anche ai progetti attuativi del PNRR. Al riguardo, si precisa che i relativi oneri trovano copertura nelle tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definite con decreto ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiamato con la modifica di cui alla lettera c) del presente articolo, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si tratta, in particolare, di un decreto annuale del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale attualmente vengono definiti i costi di funzionamento delle Commissioni VIA comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, prevedendo espressamente che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel medesimo comma 5, si prevede che i compensi siano stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti.

I commi da 2-ter a 2-quinquies prevedono, tra l'altro, che i presidenti della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 152/2006,



siano coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

La disposizione inserisce nel decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, l'allegato I bis che individua le tipologie di "Opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)".

La norma ha carattere ordinamentale e specifica altresì che le opere, gli impianti e le infrastrutture inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel PNIEC costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Con la lettera b-bis si estende la fattispecie cui si applica la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

ART. 18-bis (Intesa delle regioni)

L'articolo 18-bis, introdotto in sede referente, prevede che, per le opere di cui all'Allegato I-bis del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dall'art. 18 del presente decreto-legge), nei procedimenti disciplinati dal D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), le regioni sono tenute ad esprimere l'intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza dei servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 19 (Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)

La modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è volta a ridurre i termini di presentazione delle osservazioni sullo studio preliminare ambientale, nonché a introdurre innovazioni meramente procedurali nella verifica di assoggettabilità a VIA, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica; del pari, la modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consultazione preventiva, ha carattere unicamente procedimentale e non determina effetti sulla finanza pubblica.

Le lettere b-bis) e b-ter) si limitano a precisare la portata delle previsioni contenute negli allegati III e IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di evitare dubbi interpretativi da parte delle regioni. Pertanto la norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

ART. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

La norma, a carattere ordinamentale, interviene sulla procedura di rilascio del provvedimento di VIA e di VIA PNRR-PNIEC. Le attività ivi previste rientrano tra le attribuzioni delle amministrazioni coinvolte che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie



disponibili a legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 2**, si precisa che l'attribuzione del provvedimento finale di VIA al competente direttore generale del Ministero della transizione ecologica in luogo del Ministro è volto ad allineare la disciplina della VIA a quella sulla VIA PNIEC (ora VIA PNRR-PNIEC) che già prevede il decreto del direttore generale.

Il **comma 2-bis** riprende sostanzialmente i contenuti del vigente testo, modificando i tempi procedurali al fine di tenere conto della riduzione dei termini operata agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni del presente provvedimento.

Il **comma 2-ter** riconosce in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di VIA, per i progetti PNIEC e PNRR, l'automatico rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006. ***Inoltre, si prevede che in sede di prima applicazione, i termini indicati per la conclusione dei procedimenti ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.***

Di seguito si riporta l'ammontare annuo dei diritti di istruttoria percepiti negli anni più recenti ai sensi del richiamato articolo 33:

- 5.765.710,74 euro nel 2017;
- 5.098.353,42 euro nel 2018;
- 6.635.556,17 euro nel 2019;
- 4.976.276,54 euro al 30 giugno 2020 (fonte: relazione tecnica al DDL AS 1883, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020).

I dati storici in questione devono essere proiettati per il 2021 ipotizzando un ammontare pari a 9 milioni di euro. Calcolando per un verso un incremento annuo (per effetto del maggior numero di progetti che interesseranno l'attuazione del PNIEC e del PNRR) e, per altro verso, un necessario abbattimento (dovuto al fatto che la disposizione non opererà per le VIA statali diverse da quelle rilevanti ai fini PNIEC e PNRR), si può stimare che l'importo complessivo dei diritti di istruttoria che saranno percepiti e che rileveranno ai fini dei progetti PNIEC / PNRR sarà pari a:

- 4.200.000,00 euro nel 2021
- 8.200.000,00 euro nel 2022
- 8.400.000,00 euro nel 2023.

Si ritiene che l'effetto deterrente connesso all'applicazione della disposizione in esame, l'introduzione delle misure acceleratorie di cui al decreto-legge in oggetto e il rafforzamento delle strutture amministrative contestualmente disposto consentirà di contenere le ipotesi di ritardo nella definizione dei procedimenti (e le conseguenti restituzioni) in modo significativo, fino a ridurle ad una percentuale che può essere stimata nel 40% per gli anni 2021 e 2022 e nel 30% per il 2023 (quando le nuove disposizioni saranno ormai pienamente entrate a regime e consentiranno alla nuova Commissione di ridurre al minimo il rischio di superamento dei tempi).

Conseguentemente, si può stimare che gli importi delle restituzioni saranno pari a:

- 840.000,00 euro nel 2021;
- 1.640.000,00 euro nel 2022;
- 1.260.000,00 euro nel 2023.



Al rimborso dei diritti di istruttoria si provvede le risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.

Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022 e 1.260.000 per l'anno 2023, si provvede ai sensi del **comma 2** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si prevede inoltre che Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 2-quater** disciplina il potere sostitutivo in secondo quanto già previsto a legislazione vigente, specificamente dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il **comma 2-quinquies** è volto a razionalizzare i procedimenti di VIA e di autorizzazione paesaggistica, prevedendo che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

La norma, che ha carattere ordinamentale e di riduzione dei tempi procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

Le norme in argomento, a carattere ordinamentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

ART. 22-bis (Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)

La norma è volta a semplificare la procedura di trasformazione del diritto reale di superficie in piena ed esclusiva proprietà e la procedura di affrancazione degli immobili eliminando gli attuali vincoli, con modalità lineari, uniformi e non discrezionali; quindi la semplificazione velocizza la procedura ed incrementa le entrate delle casse comunali con poche risorse umane. La proposta consente di perseguire gli obiettivi prefissi attraverso il ripristino dell'equità del valore di mercato degli immobili realizzati in forza delle leggi 167/62 e 865/71 rispetto agli altri immobili, di ristabilire equità sociale per quelle categorie di cittadini a cui il legislatore ha originariamente rivolto attenzione riconoscendo loro il diritto di dotarsi più agevolmente della "prima casa" ed oggi costretti ad affrontare contenziosi e lungaggini burocratiche.



In particolare modifica l'art. 31 della l. n.448/1998 sostituendo il co.47 e disponendo che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari e che trascorsi 5 anni dalla data di prima assegnazione i soggetti interessati possono fare la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Sostituisce poi il co. 48, disponendo che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune e definendone le modalità di determinazione della misura. Sostituisce infine il co. 49-bis disponendo che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e il canone massimo di locazione possono essere rimossi, trascorsi 5 anni dalla data del primo trasferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo certe procedure, specificamente enucleate, e con una certa modalità di quantificazione, anch'essa precisata.

La misura interviene in un quadro normativo già vigente attraverso modifiche procedurali che non incidono sugli aspetti finanziari che, comunque, rientrano esclusivamente in capo alle amministrazioni comunali. Tali amministrazioni potranno infatti verificare preliminarmente, ai sensi della proposta normativa in esame, i parametri finanziari che verranno realizzati in caso di vendita degli immobili in esame ed assumere le conseguenze determinazioni sulla base degli esiti di tale valutazione. È comunque escluso che si possano verificare effetti finanziari a carico dello Stato, tenuto conto che si tratta di procedure di esclusiva competenza dei Comuni.

Va inoltre evidenziato che la proposta è invece suscettibile di produrre economie di spesa per i Comuni, che a seguito delle alienazioni che potranno decidere autonomamente di fare, potranno sgravare i loro bilanci dalle spese di manutenzione e di gestione degli immobili in argomento. Peraltro, come noto, si tratta sovente di costi particolarmente onerosi anche in relazione alla vetustà di tali immobili, che gravano esclusivamente a carico dei comuni.

La proposta normativa, in sintesi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e neppure minori entrate, ha un carattere sostanzialmente procedimentale e fornisce alle amministrazioni comunali un quadro normativo chiaro, adeguato alle esigenze delle amministrazioni e degli utenti, suscettibile di ridurre le spese di gestione degli immobili attualmente a carico delle amministrazioni comunali.

Capo II -Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

ART. 23 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

La disposizione introduce nel decreto legislativo 152 del 2006 il nuovo articolo 26-bis, prevedendo una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, al fine di semplificarne l'adozione.

Le modifiche apportate ai commi 3 e 4 del predetto articolo 26-bis recano disposizioni relative alla conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Trattandosi, pertanto, di disposizioni a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alle attività previste nella norma in argomento le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attribuzioni istituzionali delle predette



amministrazioni già previste in materia di valutazione di impatto ambientale dalla legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

Le norme in argomento modificano la disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare ulteriormente alcune fasi di tale procedimento. Trattandosi pertanto di disposizioni a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 24-bis (Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche)

L'articolo assoggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, gli interventi di costruzione e modifica di strutture ricettive, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle strutture stesse (comma 1). L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza dei servizi decisoria (comma 2). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati a tale autorizzazione unica e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico (comma 3).

Trattandosi pertanto di disposizioni a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

ART.25 (Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)

Per quanto concerne la proposta normativa di cui alla **lettera a)**, si osserva che alle previsioni ivi contenute le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attribuzioni istituzionali delle predette amministrazioni già previste in materia di valutazione di impatto ambientale dalla legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla **lettera b)**, numero 1), si prevede una semplificazione procedimentale nei casi in cui il procedimento autorizzativo faccia capo al Ministero della transizione ecologica, a sua volta già autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al numero 2) si prevede che per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'articolo 6 del d.lgs. n.152 del 2006 non si applica la previsione di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; si tratta di una norma a carattere ordinamentale volta a semplificare la procedura, priva di effetti per la finanza pubblica.

ART. 26 (Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)

La previsione di cui alla lettera a) ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Con riferimento alla lettera b), la norma si limita a ridurre al cinquanta (in luogo degli attuali due terzi) per cento il numero dei componenti degli osservatori estranei al Ministero della transizione ecologica, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i costi degli osservatori sono a carico del proponente del progetto soggetto a VIA.

ART. 27 (Interpello ambientale)

La norma, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste a carico del Ministero della transizione ecologica saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di indirizzi interpretativi che il Ministero della transizione ecologica sarà chiamato a fornire a seguito delle istanze pervenute in forza delle disposizioni in esame, nel quadro della materia ambientale che configura la missione istituzionale perseguita dall'Amministrazione.

Capo IV - Valutazione ambientale strategica

ART. 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)

Alla **lettera a)**, si modifica l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'obiettivo di procedere alla completa dematerializzazione delle procedure. Pertanto, è stata eliminata la modalità di invio del supporto cartaceo anche nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico. Tale modifica è stata introdotta già da tempo per la VIA e la proposta rende quindi uniformi le modalità di gestione dei procedimenti da parte dell'amministrazione, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre si distingue il rapporto preliminare riferito alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12, dal rapporto preliminare presentato nell'ambito del procedimento di VAS, di cui all'articolo 13, comma 1, in quanto hanno diverse finalità; si tratta di una norma ordinamentale, priva di profili finanziari.

La **lettera b)** modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La norma di cui al numero 1) ha carattere ordinamentale, in quanto introduce una nuova denominazione del rapporto preliminare per distinguerlo chiaramente da quello indicato all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha altre finalità e contenuti, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica. Le norme di cui ai numeri 2) e 3) hanno carattere procedimentale, afferendo ai tempi della procedura e alla partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera c)** provvede a sostituire l'attuale articolo 14, relativo alle consultazioni. In particolare, viene prevista la sola pubblicazione dell'avviso sui siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità Procedente, eliminando la pubblicazione in GURI/BUR; inoltre viene richiesto l'invio delle osservazioni solo in formato elettronico. Pertanto, la norma è volta a perseguire obiettivi di semplificazione procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera d)** modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così da definire adempimenti e tempistiche certe nella fase di monitoraggio, precisando altresì che tra le finalità



del monitoraggio vi è la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi e il reale contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dalle strategie regionali. La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3-bis, a carattere ordinamentale, introduce un rapporto diretto con l'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006 rafforzando il collegamento tra le strategie per lo sviluppo sostenibile e le valutazioni ambientali, senza effetti sulla finanza pubblica.

Capo V - Disposizioni in materia paesaggistica

ART. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero della cultura della Soprintendenza speciale per il PNRR quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di strategica importanza stabiliti dal PNRR.

Il comma 2 dispone che la Soprintendenza speciale svolge funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR che siano sottoposti a VIA statale o che rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Il medesimo comma prevede altresì che la Soprintendenza speciale si avvalga delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per lo svolgimento dell'attività istruttoria e che, in caso di necessità per la tempestiva attuazione di ulteriori interventi strategici del PNRR, può esercitare i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle predette Soprintendenze. Ai sensi del comma 3, le funzioni di Direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal Direttore della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, cui è riconosciuta la retribuzione prevista per gli incarichi dirigenziali ad interim.

L'ammontare della retribuzione per l'incarico ad interim è stato calcolato in 50.000 euro, considerato che l'ufficio è di prima posizione retributiva e l'interim è remunerato al 25 per cento della somma tra parte fissa e variabile.

Poiché la parte fissa ammonta ad euro 37.593,20 e la parte variabile a 61.815,00 (totale 99.408,20), l'interim è pari al 25 per cento di 99.408,20 euro. Pertanto l'importo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione è 34.390,27. Si ritiene in via prudenziale di prevedere un onere di euro 50.000.

Il comma 4 prevede, per la durata massima di 36 mesi, la costituzione presso la Soprintendenza speciale di una segreteria tecnica composta da personale di ruolo del Ministero e da esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riguardo agli effetti finanziari, il medesimo comma fissa un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

Il **comma 5** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provveda quanto a 1. 550.000 per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da



ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

ART. 30 (Interventi localizzati in aree contermini)

Dall'attuazione delle disposizioni della presente norma, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività previste per le pubbliche amministrazioni interessate rientrano nelle loro competenze istituzionali, pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 31 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)

Dall'attuazione delle disposizioni della presente norma, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività previste al comma 3 rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni pubbliche interessate, che vi provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne le modificazioni apportate all'articolo 65 del decreto legge n. 1 del 2012 ai sensi del **comma 5** del presente articolo, si precisa che *esse sono rivolte a precisare l'ambito di applicazione degli incentivi agli impianti agrivoltaici ed enfatizzano il ruolo del monitoraggio e controllo a tutela delle attività e della produttività agricola sottostanti l'impianto stesso, prevedendo al contempo la cessazione dei benefici fruiti in caso di compromissione dell'attività agricola e pastorale, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che gli incentivi sono a carico della bolletta elettrica. Peraltro, la norma prevede la possibilità di accedere al sistema di incentivi e non una applicazione automatica degli stessi.*

Le misure previste ai successivi **commi 6 e 7** sono di carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la previsione di cui al comma 6 è volta a prevedere tra le opere soggette a VIA statale gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW; poiché i costi di funzionamento per la procedura di VIA sono a carico dei proponenti, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 7-bis si prevede l'innalzamento a 10 MW per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per i progetti di impianti fotovoltaici nelle aree indicate, in luogo di 1 MW previsto all'allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 31-bis (Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano)

L'articolo contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas). I biocarburanti sono combustibili ottenuti da biomasse, inclusi rifiuti e sottoprodotti e possono avere anche forma gassosa, come ad esempio il biometano che viene impiegato per i trasporti. I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.

Dall'attuazione delle disposizioni della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 31-ter (Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

La norma, modificando il comma 954 dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018, in materia di incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, interviene sul sistema di alimentazione degli impianti di piccola taglia (non superiore a 300 kw) consentendo l'utilizzo di reflui e materie derivanti da terzi pur nel rispetto del criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

ART. 31-quater (Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)

La norma, a carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste a carico delle amministrazioni interessate rientrano tra le competenze di queste ultime, che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 31-quinquies (Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)

La disposizione contiene alcune semplificazioni operative del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, da poter effettuare tramite un decreto ministeriale del Ministero della transizione ecologica. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le semplificazioni previste al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 fanno riferimento a modalità operative di OCSIT o del Ministero della transizione ecologica che avvengono senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 32 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)

La norma è volta a semplificare il procedimento di autorizzazione per il rinnovo dei parchi eolici, estendendo l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La specificazione, a carattere ordinamentale, contenuta all'ultimo periodo della lettera a), del comma 1, si limita a prevedere il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione al comma 1, lettera b), cpv comma 3-quater non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si muove nell'ottica della semplificazione delle procedure autorizzative di progetti di repowering di impianti eolici.



ART. 32-bis (Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

L'articolo modifica le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per assoggettare al regime dell'attività ad edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si muove nell'ottica della semplificazione delle procedure autorizzative.

ART. 32-ter (Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)

L'articolo interviene sulla disciplina per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'articolo 57 del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020 - L. 120/2020). Si stabilisce che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera (lettera a)).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si muove nell'ottica della semplificazione delle procedure autorizzative.

ART. 32-quater (Semplificazione in materia di sistema di qualificazione degli installatori)

L'articolo dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili siano inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo VII – Disposizioni in materia di efficienza energetica

ART. 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

La proposta al **comma 1** intende modificare in chiave additiva l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo:

- **Lettera a)** l'inserimento nel comma 4 di un nuovo periodo – dopo il primo – volto a stabilire che la detrazione del 110% si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici di cui all'articolo 16-bis, commi da 1-bis a 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, e che la detrazione non sia stata già richiesta
- **Lettera b)** l'inserimento del comma 10-bis al fine di disporre che “il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto



Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione."

Ai fini della stima, a partire dall'ammontare di spesa ipotizzata nella RT della Legge di Bilancio 2021 ai fini dell'agevolazione sugli interventi per eliminazione delle barriere architettoniche legate alla riqualificazione energetica, per la quale era stata ipotizzata una spesa pari all'1% di quelle originarie indicate nell'articolo 119 del DL 34 del 2020, in considerazione delle minori spese ipotizzate per gli interventi antisismici (circa 1/3 di quelle energetiche), si ipotizza un ammontare delle spese oggetto della presente ipotesi normativa pari allo 0,5% delle spese originarie:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-0,1	-1,1	-6,9	-4,3	-4,4	-4,4	3,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,2	0
Credito di imposta	0	-0,3	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0,1	1	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0,1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-1,0	-10,1	-9,3	-8,8	-8,8	3,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,2	0

Millioni di euro

comma 1, lettera c) Ulteriori modifiche concernono lo “stato legittimo” richiesto per l'ammissione dei singoli interventi di riqualificazione energetica al Superbonus. Una delle principali difficoltà sottese alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sembra doversi ricondurre, infatti, alla condizione degli edifici plurifamiliari che, non di rado, presentano situazioni di irregolarità urbanistica: nell'attuale architettura dell'art. 119, è, di fatto, sufficiente che l'irregolarità insista su una singola unità immobiliare perché venga impedito, a tutte le altre, di acquisire la certificazione di “stato legittimo” dell'immobile e, quindi, di accedere all'agevolazione del Superbonus. Si propone, pertanto, di modificare le disposizioni rilevanti dell'articolo, nel senso di escludere la necessità dell'attestazione “stato legittimo” al fine di presentare la CILA in occasione di interventi di riqualificazione energetica.

La disposizione di cui al comma 1, lettera c), è di carattere procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri e neppure minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** stabilisce che Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

Il **comma 4** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno



2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede

- quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b):
- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

ART. 33-bis (Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

La disposizione prevede una serie di interventi all'articolo 119 del DL 34/2020, in materia di "SuperBonus". Gli interventi non determinano effetti finanziari ulteriori rispetto a quanto già ascritto alla norma originaria e successive modificazioni. In particolare, la misura di cui alla lettera a) è di natura civilistica; quella di cui alla lettera b) non comporta variazioni all'attività di controllo; le misure contenute nella lettera c) modificano il termine per stabilire la residenza senza incidere sulla valutazione finanziaria della misura originaria; le modifiche alla lettera d) sono semplificazioni di natura procedurale.

ART. 33-ter (Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)

L'articolo 33-ter dispone che, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, siano rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che - anche avvalendosi di un soggetto che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza - le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), senza entrare nella disponibilità dei venditori. All'attuazione del presente articolo si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che i costi della riscossione restano a carico della tariffa elettrica.

Capo VIII – Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

ART. 34 (Cessazione della qualifica di rifiuto)

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività in capo all'ISPRA e alle ARPA, si tratta di compiti già previsti dal vigente articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

Le disposizioni introdotte recano indicazioni operative relative alla gestione dei rifiuti, urgenti per gli operatori al fine di rispondere alle prescrizioni europee recepite, e garantire il raggiungimento degli obiettivi. Si prevengono inoltre eventuali procedure di infrazione che potrebbero determinare ricadute negative sulla finanza pubblica in caso di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in quanto in quanto trattasi di norme incidenti su aspetti tecnici relativi agli adempimenti ambientali posti a carico dei soggetti obbligati.

La disposizione al comma 1, lettera b) numero 2-bis) si limita a prevedere a regime l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti della posidonia spiaggiata secondo le condizioni previste all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come da ultimo modificato dall'articolo 39-quater, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con specifico riferimento alla modifica di cui alla lettera g), non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l'attività di vigilanza è finanziata con contributi a carico dei sistemi collettivi.

Le modifiche contenute alla lettera i-bis) sono volte a promuovere il c.d. vuoto a rendere da parte degli operatori economici, come precisato al numero 1), sia in forma individuale che collettiva. A tal fine, come previsto al comma 1, secondo periodo, dell'art. 219-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 novellato dalla proposta in argomento, gli operatori economici possono stipulare accordi e contratti di programma. Tale sistema di "vuoto a rendere" non determina effetti sulla finanza pubblica, non essendo richiesti finanziamenti pubblici per il funzionamento dello stesso. Al numero 2) si introduce il comma 1-bis il quale si limita a precisare che le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 219-bis sopra citato si applicano agli imballaggi in plastica, vetro e metalli utilizzati per acqua e bevande di altro genere; si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. Infine il numero 3) della lettera i-bis individua i contenuti del regolamento concernente l'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, in gran parte ricalcati su quanto già previsto al vigente comma 3 dell'art. 219-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-bis modifica il comma 14 della legge n. 448 del 200, innalzando al 30% la quota di pneumatici ricostruiti che le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, debbono riservare nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica. Il comma 3-ter, specificando ulteriori contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 35-bis (Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno)

L'articolo disciplina gli accordi di foresta, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri la finanza pubblica.



ART. 36 (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

I primi tre commi del presente articolo non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di misure ordinamentali incidenti sui meri profili endoprocedimentali dell'iter autorizzatorio.

Il comma 3-bis include tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale. Il comma 3-ter modifica la procedura per l'adozione del DM con cui sono disciplinate le modalità di attribuzione del contributo dello 0,9 per cento del sovracanoone annuo pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano.

Alle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si ascrivono effetti per la per la finanza pubblica

ART. 36-bis (Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

Al fine di sostenere interventi per spese in conto capitale funzionali all'adozione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria, si dispone l'incremento delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 3 del D.L. 148/1993, per 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 178 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

ART. 36-ter (Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

I commi da 1 a 3, 6 e 8 contengono misure a carattere ordinamentale prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'attività prevista dal comma 4 rientra tra le attribuzioni istituzionali del Ministero della transizione ecologica, al cui interno è presente la Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua con competenze anche in materia di dissesto idrogeologico, perciò verrà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 ha carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In caso di revoca del Presidente di regione dall'incarico di Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, al nuovo soggetto si applica la medesima disciplina prevista per il Presidente di Regione, per il quale non sono previsti compensi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014.

Il comma 7 prevede che gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico ed i rispettivi cronoprogrammi, vengano individuati dal Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti di ciascuna regione territorialmente competente. Alla lettera c) del comma 7 si prevede che in caso di mancato rispetto dei termini nei cronoprogrammi e laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del



Commissario, il Commissario può essere revocato e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. La disposizione non comporta oneri in quanto per il Commissario nominato in sostituzione di quello revocato si prevede l'espressa esclusione della corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 9 individua una serie di tipologie di interventi da attuarsi sui corsi d'acqua ai fini della loro manutenzione e per la riduzione della pericolosità idraulica. Per essi, indica la possibilità che il Soggetto attuatore sia il Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico e un possibile strumento di programmazione concertata nel Contratto di fiume. Viene anche indicata la possibile cooperazione con l'Autorità di bacino distrettuale e le Amministrazioni comunali. La norma non determina oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la possibilità di attivare la tipologia di interventi ivi indicata presuppone che questi vengano inseriti nella proposta regionale di programmazione e finanziamento e pertanto gli stessi non potranno che essere attuati nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

I commi da 10 a 14, a carattere procedimentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 15 a 19, si rappresenta quanto segue.

Il programma operativo che si intende implementare con la norma in esame tiene conto, prioritariamente, della successione temporale con cui si formano gli elementi informativi degli interventi, e definisce le modalità e le procedure con cui le informazioni acquisite in ciascuna fase temporale, che siano comuni ad almeno due diversi sistemi ("dati comuni"), debbano essere rese disponibili e fruibili con modalità automatiche nei sistemi informativi interessati dalle fasi successive (interoperabilità dei sistemi).

Le fasi temporali da analizzare e da rendere interoperabili, nell'ambito dei progetti di interventi per la difesa del suolo, sono individuate come segue:

a. Fase propedeutica – definizione dell'ipotesi di progetto pubblico di investimento da parte dell'amministrazione proponente: comporta l'acquisizione del codice unico di progetto sulla piattaforma CUP. Non sono previste integrazioni applicative;

b. Fase istruttoria – inserimento della proposta progettuale nella piattaforma ReNDiS da parte della regione proponente: vengono forniti i dati tecnici, amministrativi, finanziari e di previsione procedurale necessari a definire l'intervento per le esigenze dell'istruttoria. L'integrazione applicativa dovrà consentire all'operatore la verifica automatica di coerenza con i contenuti della banca dati CUP;

c. Fase di avvio del monitoraggio – attivazione dell'elenco di interventi ammessi a finanziamento sui sistemi centrali di monitoraggio finanziario e procedurale: consiste nel trasferimento dei dati comuni già acquisiti nella fase istruttoria e nell'inserimento delle eventuali ulteriori informazioni che sono richieste da ciascuno dei sistemi. L'integrazione applicativa, basata sul codice CUP come chiave identificativa univoca dell'intervento, dovrà consentire il caricamento automatico dell'intero set dei dati comuni già acquisiti e, comunque, la possibilità di renderli disponibili in formato aperto ed interoperabile anche per l'eventuale utilizzo automatico da parte dei sistemi locali delle amministrazioni regionali;

d. Fase di monitoraggio ordinario – gestione delle informazioni di monitoraggio: consiste nella trasmissione e aggiornamento da parte del soggetto attuatore (e, ove previsto, nella validazione da parte del responsabile della misura) delle informazioni relative



all'attuazione degli interventi. L'integrazione applicativa dovrà prevedere prioritariamente il mantenimento dei flussi informativi verso le banche dati centrali MEF attraverso il Protocollo Unico di Colloquio (PUC) già in uso, e altresì assicurare che le informazioni relative ai dati comuni inserite in ciascuno dei sistemi di monitoraggio centrali vengano contestualmente rese disponibili per l'acquisizione negli altri sistemi, anche con modalità automatiche. Le informazioni ulteriori, rispetto ai dati comuni, non sono oggetto di integrazioni applicative a meno della eventuale definizione di modalità standard per la pubblicazione in open-data.

Nella predisposizione del suddetto programma operativo, che contiene l'indicazione dei tempi e delle risorse necessarie ad attuarlo, il MITE interagisce con il Dipartimento DIPE della Presidenza del consiglio dei Ministri e con il MEF.

Per poter consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con il MITE, provvederà alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento, anche tenendo conto della revisione in itinere del dPCM 28.05.2015 (c.d. "dPCM criteri per selezione interventi difesa del suolo"), nonché dell'esigenza di incrementare le funzionalità del monitoraggio tecnico e di quelle a supporto del MITE per l'azione di monitoraggio sull'andamento nel tempo dei progetti e della spesa tra i vari livelli di competenza degli enti territoriali.

Per l'attuazione delle attività di revisione ed implementazione individuate come predetto, il progetto di adeguamento ISPRA, entro l'importo massimo di 400.000 euro per il biennio 2021-2022, potrà essere articolato nelle seguenti linee di intervento, i cui correlati massimali di spesa sono riportati nella successiva tabella.

- *Analisi e progettazione sistemi: reingegnerizzazione della struttura informativa di back-end e front-end della piattaforma; sviluppo e realizzazione dell'integrazione applicativa con i sistemi informativi terzi mediante implementazione di protocolli di comunicazione standardizzati e servizi web dedicati (API- application programming interface).*
- *Adeguamento HW: integrazione delle capacità di archiviazione documentale; nell'implementazione di work station dedicate alla preelaborazione di scenari areali per gli indicatori di rischio a supporto dell'inserimento dati da parte delle Regioni nella fase istruttoria; incremento dotazioni strumentali per le attività, anche di campo, di monitoraggio tecnico.*
- *Adeguamento SW: acquisizione ed estensione licenze applicativi; attività di assistenza tecnica per aggiornamento e migrazioni SW.*

	2021	2022	totale
Analisi e progettazione sistemi	90.000 €	140.000 €	230.000 €
Adeguamento HW	45.000 €	75.000 €	120.000 €
Adeguamento SW	30.000 €	20.000 €	50.000 €
Totali	165.000 €	235.000 €	400.000 €



Si precisa che la riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 752, della legge n. 178 del 2020 non compromette le attività già programmate dal Mite in materia di risorse idriche, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 20 e 21, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

ART. 37 (Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattasi di norme di **natura ordinamentale** e di semplificazione delle procedure di bonifica dei siti inquinati.

Con il comma 1, lettera b), numero 3-bis) si introduce un nuovo comma 13-ter all'articolo 242 del Codice dell'Ambiente, volto a stabilire un procedimento amministrativo di definizione dei valori di fondo nelle ipotesi in cui la procedura di bonifica interessi un sito, in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del Codice dell'Ambiente. La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività in capo alle amministrazioni ivi indicate rientrano nei rispettivi compiti istituzionali, pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al comma 1, la lettera f-bis) modifica l'articolo 250 del Codice dell'Ambiente allo scopo di assicurare tempi certi per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati di cui possono avvalersi gli enti pubblici territoriali competenti ad intervenire in via suppletiva all'adozione delle misure preventive di bonifica di siti inquinanti qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente ovvero non siano individuabili. La disposizione ha carattere ordinamentale e procedimentale, pertanto, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Alla lettera g) si prevede la facoltà per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori in appositi accordi sottoscritti dal Ministero della transizione ecologica di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero. Si tratta di una mera facoltà in capo ai predetti enti, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo peraltro specificato che l'avvalimento debba avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis reca modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28. La norma interviene sulle procedure di bonifica e non determina effetti sulla finanza pubblica.

ART. 37-bis (Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)

L'articolo novella la disciplina dei fertilizzanti (recata dal d.lgs. 75/2010) al fine di precisare che, con riferimento ai cosiddetti "correttivi", il gesso e il carbonato di calcio di defecazione non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione.

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.



ART. 37-ter (Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali)

L'articolo reca una disposizione interpretativa dell'articolo 2 del DPCM 27 settembre 2018, relativa alla documentazione necessaria da allegare alla dichiarazione che gli enti attuatori sono tenuti a presentare al fine di accedere al finanziamento dell'intervento di competenza nell'ambito del progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 37-quater (Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi)

L'articolo è volto a prevedere che il fondo per gli interventi di bonifica dei siti con presenza di rifiuti radioattivi sia destinato anche al caso in cui tali rifiuti siano prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane e non solo in tali circostanze. Pertanto, le risorse allocate sul fondo potranno essere impiegate tout court per la bonifica di siti con presenza di rifiuti radioattivi, senza prescrivere come devono essere stati prodotti ai fini della fruizione dei finanziamenti.

Tale ulteriore impiego delle risorse non compromette le attività già programmate dal Mite. Inoltre, poiché lo stanziamento previsto per il fondo (quantificato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 cui si aggiungono le ulteriori risorse derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi) costituisce un limite massimo di spesa, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo II – Transizione digitale

ART. 38 (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

Le modifiche apportate dall'articolo 38 alla disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di semplificazione. In particolare, la semplificazione della notifica a mezzo posta genera risparmi di spesa. Il comma 2 dello stesso articolo 38 reca misure di semplificazione in materia di domicilio digitale mira a garantire il diritto di cittadinanza digitale nei rapporti con la pubblica amministrazione, fatta salva la necessità, già prevista dall'articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, di individuare modalità alternative di comunicazione ai cittadini per superare il divario digitale.

La disposizione al comma 2, lettera b-bis), intende richiamare in norma primaria il rispetto del principio di neutralità tecnologica nel garantire l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni, principio già comunque immanente nell'ordinamento, perché contenuto nelle Linee guida AgID previste dal medesimo articolo 64-bis del CAD oltre che dall'articolo 7 del CAD. Si tratta, dunque, di una norma di semplificazione, a carattere ordinamentale e ricognitivo, che non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'intervento normativo istituisce il Sistema di Gestione delle Deleghe dell'identità digitale, affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. La delega digitale può



essere creata mediante due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD presenti sul territorio. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione Deleghe e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. regolando con apposita convenzione i relativi rapporti nell'ambito della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Le attività necessarie all'istituzione e allo sviluppo del Sistema di Gestione Deleghe e manutenzione dello stesso vengono quantificate in: a) euro **due milioni per l'anno 2021** per spese in conto capitale relative alla prima fase di sviluppo; b) euro **tre milioni per l'anno 2022** di cui due milioni per spese in conto capitale relative alla seconda fase di sviluppo e un milione per spese operative; c) euro **un milione dall'anno 2023** per spese operative.

L'intervento normativo, subordinato ai sensi del comma 3 alla definitiva approvazione del PNRR, è perfettamente coerente con l'azione di Governo, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nell'ambito della M1 C1 - Digitalizzazione della PA e dell'investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale.

I relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse del PNRR e, sotto il profilo strutturale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3-bis disciplina le ipotesi di malfunzionamento del portale del processo penale di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Si prevede, mediante modifica dell'articolo 24, comma 2-bis, del d.l. 137/2020, che il malfunzionamento del portale del processo penale sia attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, e pubblicato sul Portale dei servizi telematici con indicazione del periodo di durata.

Viene espressamente specificato che, nelle ipotesi di malfunzionamento, il termine di scadenza per il deposito presso gli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché il termine per il deposito degli atti di cui al comma 2 del medesimo articolo 24 del d.l. 137/2020, è prorogato di diritto sino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la proposta in esame introduce modifiche di natura procedurale e che ai relativi adempimenti si potrà provvedere mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-ter introduce la facoltà, per l'autorità giudiziaria, di autorizzare, in via ordinaria, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico al ricorrere di «specifiche ragioni», eliminando il requisito dell'eccezionalità attualmente previsto dall'articolo 24,



comma 2-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Dal punto di vista finanziario, in relazione alla presente proposta normativa, si evidenzia che ai relativi adempimenti, di natura procedurale, si potrà provvedere mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 38 - bis (Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni)

L'articolo introduce semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni.

La lettera a) del comma 1 reca una disposizione di semplificazione in materia di deposito dei contrassegni elettorali, prevedendo, per le elezioni politiche (articolo 15 del d.P.R. n. 361 del 1957) che «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea».

Identica disposizione è prevista dal comma 2, lettera a) e dal comma 2, lettera b), numero 1, per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con particolare riferimento agli articoli 28 e 32.

Le disposizioni novellate, a legislazione vigente, prevedono il solo deposito in forma cartacea. È da ritenersi che l'introduzione di una forma alternativa di deposito del contrassegno mediante supporto digitale non determini alcun costo aggiuntivo per le amministrazioni comunali riceventi, in quanto: a) il supporto informatico è messo a disposizione dai presentatori (partiti o gruppi politici), sui quali grava, evidentemente, il relativo costo; b) ogni amministrazione comunale italiana è dotata di almeno un'apparecchiatura informatica in grado di leggere comuni supporti informatici. Poiché gli ordinari supporti digitali sono leggibili da qualsiasi apparecchiatura informatica, è da escludere, anche in via ipotetica, che possa determinarsi la necessità di acquisizione di dotazioni informatiche hardware e software ulteriori a quelle ordinariamente presenti negli uffici comunali.

Tali disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti ivi previsti sono svolti sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il comma 1, lett. b), n. 1 novella l'art. 25 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati prevedendo che i delegati di lista possono far pervenire ai segretari comunali l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali, anche mediante posta elettronica certificata, entro il giovedì precedente.

Identica disposizione è introdotta dal comma 2, lettera c) che modifica l'art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. La disciplina vigente prevede, per tutte le suddette elezioni, che si provveda alla nomina di tali rappresentanti, “entro il venerdì precedente le elezioni” con “dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione”. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti l'uso della stessa presuppone la disponibilità di una casella di posta elettronica certificata a disposizione di ogni comune interessato. In proposito si evidenzia che, ai sensi degli articoli 6 e 47, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (C.A.D.), ogni pubblica



amministrazione (comuni compresi) deve essere dotata di almeno una casella di posta elettronica certificata, mediante la quale potranno essere ricevuti e inviati i documenti previsti dall'articolo in esame. È da escludere, pertanto, che la nuova modalità di rilascio comporti la necessità di acquisizione di strumentazioni informatiche diverse da quelle ordinariamente presenti in ciascun comune, mentre i relativi adempimenti – che non richiedono un impegno aggiuntivo rispetto alla richiesta o consegna brevi manu - saranno compiuti del personale ordinariamente a disposizione.

La modifica pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b), numero 2 inserisce un secondo comma dell'art. 25, volto a eliminare la necessità dell'autenticazione del suddetto atto di designazione, ove lo stesso sia stato firmato digitalmente dal delegato di lista o dalle persone da esso autorizzate con atto firmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC; la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che l'onere di sottoscrizione digitale è a carico del richiedente;

Il comma 2, lettera b), numero 2 va a modificare l'art. 32, settimo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 prevedendo, per le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, che l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste da parte dei delegati non richieda l'autenticazione della firma ove lo stesso sia stato firmato digitalmente dal delegato di lista e trasmesso a mezzo di PEC; la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che l'onere di sottoscrizione digitale è a carico del richiedente;

I commi 3, 4, 5 e 6 introducono disposizioni di semplificazione in materia di richiesta del certificato di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari.

Si prevede che il suddetto certificato possa essere richiesto in formato digitale tramite posta elettronica certificata, dal segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico o da uno dei soggetti promotori, attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.

I soggetti sopra ricordati possono altresì delegare a loro designati la richiesta.

In tal caso - ove la richiesta sia avanzata tramite posta elettronica certificata – la delega deve esserle allegata, firmata digitalmente.

È previsto un termine per l'ufficio elettorale, in caso di richiesta del certificato avvenuta tramite posta elettronica certificata, onde esso rilasci in formato digitale tramite posta elettronica il certificato richiesto. Il termine, improrogabile, è diversificato, a seconda si tratti di sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati - in tal caso è di 24 ore dalla domanda - o referendum - 48 ore.

A legislazione vigente si richiama l'art. 20 del d.P.R. n. 571/1957, ai sensi del quale «Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste



elettorali della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati».

Per quanto concerne il referendum confermativo di cui all'art. 138 Cost., l'art. 8, ultimo comma, della legge n. 352/1970 prevede: «Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta».

In relazione al referendum abrogativo, di cui all'art. 75 Cost., l'art. 28 della citata legge n. 352/1970 stabilisce che: «Salvo quanto previsto dall'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma».

Ciò stante, si osserva che le disposizioni non vanno ad innovare specifiche disposizioni previgenti, limitandosi a prevedere la richiesta e il rilascio tramite PEC dei certificati elettorali che costituisce una semplice modalità alternativa rispetto alla richiesta effettuata di persona dall'interessato presso gli uffici comunali.

L'applicazione della disposizione presuppone la disponibilità di una casella di posta elettronica certificata a disposizione di ogni comune interessato. In proposito si evidenzia che, ai sensi degli articoli 6 e 47, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (C.A.D.), ogni pubblica amministrazione (comuni compresi) deve essere dotata di almeno una casella di posta elettronica certificata, mediante la quale potranno essere ricevuti e inviati i documenti previsti dall'articolo in esame. È da escludere, pertanto, che la nuova modalità di rilascio comporti la necessità di acquisizione di strumentazioni informatiche diverse da quelle ordinariamente presenti in ciascun comune, mentre i relativi adempimenti – che non richiedono un impegno aggiuntivo rispetto alla richiesta o consegna brevi manu - saranno compiuti del personale ordinariamente a disposizione.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 prevede disposizioni di semplificazione in materia di richiesta e pubblicazione dei certificati del casellario giudiziale, attraverso un intervento di novella dell'attuale disciplina recata dall'articolo 1, commi 14 e 15 della legge n. 3 del 2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici).

A legislazione vigente, i citati commi 14 e 15 prevedono:

- *l'obbligo per i partiti o i movimenti politici, per le ipotesi di elezione politiche, europee, regionali ed amministrative per i Comuni superiori a quindicimila abitanti, di pubblicare entro il quattordicesimo giorno la data antecedente le elezioni, sul proprio sito internet, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati che deve essere rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale) (comma 14);*



- *previsione che curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale dei candidati siano altresì pubblicati in un'apposita sezione (denominata "Elezioni trasparenti") del sito internet dell'ente cui si riferisca la consultazione elettorale (comma 15).*

Con le novelle:

- *permane la previsione dell'obbligo di pubblicazione da parte dei partiti del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di cui, con l'intervento normativo si specifica solo il riferimento normativo, richiamando precisamente l'articolo 24 del d.P.R. n. 313 del 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti); la specificazione che si tratta del certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313 del 2002, viene inserita anche con riferimento al comma 15, che mantiene l'obbligo di pubblicazione di tali documenti anche da parte dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale nell'apposita sezione "Elezioni trasparenti". La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*
- *si prevede che i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici- e delle liste sopra ricordate - possano fare richiesta - anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, tramite posta elettronica certificata dei certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali per i propri candidati (candidato sindaco compreso) previo consenso degli interessati e su loro delega (da sottoscrivere all'atto di accettazione della candidatura). La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*
- *si prevede che il Tribunale debba rendere disponibili al richiedente i documenti entro 5 giorni dalla richiesta. L'Ufficio del casellario, che dovrà predisporre il certificato nel termine indicato dalla legge, consegnerà il documento all'interessato o al suo delegato previa riscossione delle imposte previste dalla normativa vigente. Dal punto di vista finanziario si evidenzia che ai relativi adempimenti, di natura procedurale, si provvederà mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre si rappresenta che la possibilità di richiedere anche tramite PEC i certificati del casellario giudiziale non determina effetti negativi dal punto di vista del gettito dell'imposta di bollo, in quanto già oggi sul sito è possibile prenotare on line i certificati del casellario giudiziale. Una volta effettuata la prenotazione occorre recarsi allo sportello per il ritiro, consegnando il modulo, debitamente firmato, predisposto automaticamente dal sistema. Per la prenotazione occorre scegliere l'ufficio presso cui si andrà a ritirare il certificato dove il certificato viene consegnato previa consegna delle marche da bollo utili per l'assolvimento dell'imposta di bollo. Pertanto, la circostanza che sia prevista la possibilità di richiedere il certificato del casellario via PEC non influisce sull'applicazione dell'imposta di bollo, che dovrà comunque essere applicata sul certificato rilasciato, in modalità cartacea (marche) o digitale (@e-bollo), considerato che l'Agenzia delle*



entrate ha sviluppato, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), il servizio @e.bollo, grazie al quale i cittadini possono pagare online l'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici. Alla luce delle considerazioni sopra riportate si conferma l'invarianza dal punto di vista del gettito;

- *permane inoltre nell'articolo la disposizione – già prevista a legislazione vigente - per cui, nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto personalmente da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.*

Il comma 8 reca una disposizione di semplificazione in materia di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali. La novella incide sulla determinazione dei soggetti abilitati alle autenticazioni (che non siano attribuite in via esclusiva ai notai) afferenti al procedimento elettorale. La disposizione novella l'art. 14, comma 1 e 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Con riferimento alle modifiche apportate al comma 1 del citato articolo 14, si prevede che i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, già previsti a legislazione vigente tra i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni, non debbano più a tal fine, comunicare preliminarmente la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco. Trattasi, quindi di modifica di carattere esclusivamente ordinamentale che non comporta adempimenti onerosi.

La disposizione prevede, inoltre, con riferimento agli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, già previsti a legislazione vigente quali soggetti abilitati, che i loro nominativi siano tempestivamente pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ordine. Si tratta di attività compiute su base volontaria da soggetti estranei alla pubblica amministrazione, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la novella del comma 2 dell'articolo 14 della legge sulle autenticazioni delle firme nell'ambito del procedimento elettorale si interviene inoltre, in ottica di coordinamento normativo in relazione a disposizioni abrogate. Infatti, l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, richiamata dal comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 53/1990, è stato abrogato dall'articolo 77 del d. lgs. n. 443/2000 e dall'articolo 77 del d.P.R. n. 445/2000. Trattasi di modifiche di carattere esclusivamente ordinamentale.

L'intervento normativo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9 prevede che i rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle previsioni del codice di autoregolamentazione menzionato all'articolo 1, lettera i), della legge n. 99 del 2018 possano trasmettere alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, le liste di candidature provvisorie per le consultazioni elettorali, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni ostative ai sensi del predetto codice di autoregolamentazione.



Si tratta di attività già svolta dalla Commissione parlamentare suddetta, ai sensi dell'articolo 4 del citato Codice di autoregolamentazione e pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 introduce novelle ai commi 627 e 628 dell'articolo 1 della legge n. 160 2019, in materia di sperimentazione delle modalità digitali di espressione del voto.

Il comma 627 stabilisce che «Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di un milione di euro...».

Il successivo comma 628, come modificato dalla legge n. 21/2021, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, «sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti».

Con detto decreto, adottato il 9 luglio scorso, sono state approvate le “Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti”.

Le disposizioni emendative mirano ad estendere la suddetta sperimentazione anche alle elezioni regionali e amministrative, stabilendo che le disposizioni del decreto interministeriale si applichino anche alle predette elezioni, previo il necessario adeguamento da realizzarsi entro il 31 ottobre 2021, al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022.

In relazione a quanto sopra, il previsto stanziamento di un milione di euro, di cui al richiamato articolo 1, comma 627, conservato nel conto dei residui del capitolo n. 7024 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è sufficiente per introdurre in via sperimentale, con il carattere di graduale progressività e conseguente limitazione a determinati ambiti territoriali stabilito nelle richiamate “Linee guida”, modalità di espressione del voto in via digitale sia per le elezioni politiche ed europee e per i referendum, sia per le elezioni regionali e amministrative.

Il comma 11 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento. Si prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle relative disposizioni con l'impiego delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 38 -ter (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali)

L'articolo novella la norma che impone ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche l'obbligo di trasmettere agli



utenti le comunicazioni con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture specificando che l'invio può avvenire tramite posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica

ART. 38 - quater (Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

La presente proposta normativa è tesa ad introdurre misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

In particolare, l'intervento di cui al comma 1, lettera a) disciplina nel dettaglio il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della l. 178/2020, destinata alla raccolta delle firme degli elettori necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 Cost., ovvero per la presentazione di una proposta di progetto di legge ex articolo 71 Cost., anche mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del CAD.

Le disposizioni introdotte prevedono che la piattaforma per la raccolta delle firme mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della l. 352/970 e acquisisce i dati anagrafici del sottoscrittore e quelli relativi al comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

Viene precisato che gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della l. 352/1970 sono assolti mediante il caricamento in piattaforma della proposta recante le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della citata legge 352, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata e rende disponibile per la sottoscrizione la proposta di referendum o di progetto di legge entro due giorni dalla richiesta dei promotori, anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

La lettera b) della presente proposta emendativa interviene sull'articolo 1, comma 343, della legge 178/2020, aggiungendo all'attuale formulazione, che si limita a stabilire per il 31.12.2021 l'entrata in funzione della piattaforma di cui al precedente comma 341, la previsione per cui la Presidenza del Consiglio dei ministri con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Il decreto in esame individua, inoltre, le modalità di accesso alla piattaforma, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali. Il decreto in esame disciplina altresì le modalità attraverso le quali i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum, nella



stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. Si evidenzia che l'Ufficio centrale per il referendum può accedere alla piattaforma per verificare la validità delle firme raccolte elettronicamente.

Alla lettera c) si interviene inoltre sul comma 344 della legge 178/2020, disciplinando il regime transitorio dal 1° luglio 2021 fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341. Si prevede che in tale arco temporale le firme possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della l. 352/1970 e consente l'acquisizione dei dati anagrafici del sottoscrittore. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla l. 352/1970 e gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della l. 352/1970, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori del documento informatico da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum.

In ordine al deposito presso l'UCF delle firme raccolte elettronicamente e dei certificati elettorali rilasciati tramite PEC o altro servizio elettronico qualificato, la proposta normativa lo rende possibile tramite duplicato informatico (art. 1, comma 1, lett. i-quinquies, del d.lgs. 82/2005) o come copia analogica di documento informatico. In tale ipotesi, la modalità di deposito non può che avvenire nelle stesse forme del deposito delle firme autografe. A tal proposito si osserva che le copie analogiche ex art. 23 comma 2 bis presuppongono che sulle stesse vengano stampati dei contrassegni elettronici (normalmente codici QR) che sostituiscono la firma dei pubblici ufficiali; sui siti istituzionali dei soggetti che li usano deve essere possibile verificare tali contrassegni QR.

Da quanto premesso ne deriva che i promotori del referendum nelle copie analogiche che depositeranno dovranno apporre un contrassegno elettronico scansionando il quale sarà possibile recuperare il documento informatico dal loro sito web, sul quale sono apposte le firme elettroniche, consentendo così di verificare, tra l'altro, anche la data di apposizione delle firme medesime. Da tale sistema ne deriva che gli addetti ai controlli usino dei "lettori scanner" collegati tramite USB ai personal computers per il recupero dei documenti informatici. Il numero di "lettori scanner" necessari non è prevedibile poiché la scelta sulle modalità di raccolta delle firme (tradizionale o elettronica) e le modalità di deposito delle firme elettroniche (copia digitale o copia analogica con contrassegno elettronico) è rimessa alla volontà dei promotori. Da una stima prudenziale si può ipotizzare l'acquisizione di 50 "lettori scanner" al prezzo unitario di euro 40 (IVA inclusa), per una spesa complessiva di euro 2.000,00 per l'anno 2021.

Infine, al comma 2 si interviene sull'articolo 8, comma 6, della legge 352/1970, stabilendo che i certificati elettorali rilasciati mediante PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.

Dal punto di vista finanziario, per quanto di competenza di questa Amministrazione, si evidenzia che la proposta in esame introduce modifiche di natura procedurale e che ai



relativi adempimenti si potrà provvedere mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Agli oneri derivanti dall'acquisizione dei lettori scanner per la lettura dei codici QR, considerata l'esiguità del costo stimato, pari a circa 2.000 euro (per l'acquisizione di un numero massimo di 50 scanner), si rappresenta che la relativa spesa potrà essere adeguatamente sostenuta, attraverso una riprogrammazione dei fabbisogni di beni e servizi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, destinati all'acquisizione di strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica.

ART. 39 (Semplificazione dei dati pubblici)

L'articolo 39 modifica, al comma 1, l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito CAD), norma istitutiva dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (di seguito ANPR). In particolare, rinvia a uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza stato città ed autonomie locali, per: a) la definizione dell'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi, a imprese e cittadini; b) le modalità di adeguamento ed evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR; c) la definizione delle modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali comunali anche con dati suddivisi per sezione elettorali.

Gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021 trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del next generation EU Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ciò in ragione del fatto che la presente misura trova corrispondenza in uno specifico progetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e, precisamente, è attuazione della M1 C1 - Digitalizzazione della PA - investimento 1.3 Dati e interoperabilità. Pertanto, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.

La disposizione al comma 1, lettera c) modifica l'articolo 62 del d. lgs. n. 82/2005, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, prevedendo l'esenzione da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021 per il richiedente della certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione consiste nell'esenzione dall'imposto di bollo (16 euro di marca da bollo) per il rilascio delle certificazioni dei dati anagrafici in via telematica e comporta una perdita di gettito per l'Erario. Sulla base dei dati forniti dal Ministero degli Interni relativi alle attuali certificazioni rilasciate dai Comuni, assoggettati all'imposta di bollo, e che saranno sostituiti dalle certificazioni in modalità telematica da parte dello stesso Ministero esenti, si stima una perdita di gettito di 39 milioni di euro su base annua.



Assumendo l'entrata in vigore da giugno 2021, gli effetti finanziari sarebbero di **22,8 milioni di euro per il 2021**.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Il **comma 2** dello stesso articolo 39 mira a semplificare i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni e a garantire una reale interoperabilità, mediante l'eliminazione degli accordi quadro tra le amministrazioni per definire le modalità di accesso e fruizione dei dati. La modifica normativa prevede la possibilità di dare attuazione al principio di interoperabilità di cui all'articolo 50 del CAD mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). In fase di prima applicazione della norma, l'ambito di operatività della PDND è esteso a tutte le basi dati di interesse nazionale.

Da tale intervento normativo non derivano oneri finanziari aggiuntivi, in quanto la PDND garantisce già l'interoperabilità tra tutte le basi dati e la norma si limita a dettagliare in modo più puntuale le priorità di attuazione.

In ogni caso, tale intervento normativo si inserisce nell'azione di Governo, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. Nel Piano nell'ambito della M1 C1 - Digitalizzazione della PA è previsto l'investimento 1.3 Dati e interoperabilità. Pertanto, anche l'efficacia di questa disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.

Le ulteriori previsioni dell'articolo 39 hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 39 – bis (Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizione a fini referendari)
L'articolo prevede che la proroga dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari trovi applicazioni alle richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 giugno 2021 anziché a quelle entro il 15 maggio 2021, come era stato previsto dal D.L. 52/2021. Si prevede, inoltre, il differimento di un mese di alcuni termini connessi con la proroga in argomento.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 39-ter (Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica)

L'articolo prevede che le richieste di occupazione del suolo pubblico per attività politiche devono pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione, fatti salvi termini più brevi eventualmente previsti dai regolamenti comunali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

ART. 39-quater (Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza)

La disposizione del primo comma si inserisce come novella nel contesto dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204/2010, che prevede l'adozione del decreto volto a disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità



all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, TULPS. Il medesimo decreto, ai sensi della norma vigente, deve individuare, altresì, le modalità di scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine. La disposizione emendativa, in tale contesto, si limita a precisare che il decreto in questione definisca anche le modalità informatiche e telematiche di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori. Si tratta di norma meramente ordinamentale che si inserisce in un quadro attuativo già delineato dal citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il secondo comma della disposizione emendativa prevede, invece, fermo restando quanto sarà previsto dal D.M. richiamato al primo comma, che il Sindaco comunichi comunque al Prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato adottato un trattamento sanitario obbligatorio. Tale attività di comunicazione ben può essere espletata anche mediante l'utilizzo di canali già impiegati per le normali comunicazioni tra Sindaco e Prefettura, quali la messaggistica di posta elettronica certificata. Infine, non si verrebbero a creare ulteriori oneri "procedurali" in capo agli uffici e comandi delle Forze di polizia, atteso che l'assolvimento dei compiti connessi al trattamento dei relativi dati può avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività ordinarie demandate ai predetti uffici.

ART. 39-quinquies (Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati) L'articolo prevede l'istituzione dell'anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), la cui realizzazione è affidata al Ministero dell'istruzione (Art. 62-quater - Anagrafe nazionale dell'istruzione).

I commi 1 e 2 dispongono l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST) in sostituzione delle esistenti banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle Istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, ivi comprese quelle già istituite a livello regionale, provinciale e locale, pur non modificando la titolarità dei dati. Tale banca dati è istituita nell'ambito del nuovo sistema informativo del Ministero dell'istruzione ed è costantemente alimentata dai sistemi regionali, provinciali e locali. Si tratta, quindi, di una razionalizzazione ed unificazione delle banche dati già esistenti che consentiranno un utilizzo integrato dei dati a supporto dei processi decisionali relativi alla gestione del servizio istruzione.

Il comma 3 assicura l'accesso alle informazioni dell'ANIST da parte delle regioni, dei comuni, delle istituzioni scolastiche per le funzioni di propria competenza, nonché da parte delle altre pubbliche amministrazioni per le relative funzionalità istituzionali, in particolare mettendo a disposizione del Ministero dell'interno l'informazione relativa al titolo di studio per il successivo inserimento nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Il comma 4 prevede che, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente si garantisce l'allineamento dell'ANIST con i dati delle suddette banche dati e con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). E' inoltre garantito l'allineamento con l'Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU) e l'alimentazione con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici.



Il comma 5 permette la consultazione dell'ANIST da parte dei cittadini relativamente ai propri dati, anche per fini certificativi e assicura la disponibilità dei dati dell'ANIST per l'automazione delle procedure di iscrizioni online.

Il comma 6 prevede che i contenuti dell'ANIST, con riferimento alle sue tre componenti di anagrafe degli studenti, anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), anagrafe delle Istituzioni scolastiche e l'interoperabilità con l'Anagrafe degli edifici scolastici siano definiti con un successivo Decreto Ministeriale, da adottarsi entro il 30 settembre 2021, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la Conferenza Stato-città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. È demandata allo stesso Decreto Ministeriale anche la definizione delle garanzie e delle misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche dati già istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche dati di rilevanza nazionale, regionale provinciale e locale deve avvenire in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.

L'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la realizzazione della stessa, affidata a SOGEI ai sensi dell'articolo 234 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, avviene avvalendosi, oltre che delle risorse previste dal comma 2 del medesimo articolo 234, nell'ambito dello stanziamento di 12 milioni di euro già previsto per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, la cui spesa è stata autorizzata proprio per le finalità stabilite dal richiamato articolo 234 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Analogamente, al termine delle attività di sviluppo, agli oneri per le attività di gestione e manutenzione dell'ANIST si provvede a valere sulle risorse disponibili del Ministero dell'istruzione, a fronte delle riduzioni di spesa dovuta anche alla dismissione delle varie piattaforme informatiche e anagrafi sostituite dalla stessa ANIST.

La norma propone, altresì, l'istituzione dell'anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) (Art. 62-quinquies – Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)

ANIS ha l'obiettivo di garantire alla singola istituzione universitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'anagrafe è alimentata dalle stesse istituzioni universitarie che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri e agli adempimenti previsti si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 39-sexies. (Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

La norma stabilisce che il Ministero dell'istruzione si avvalga della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (SOGEI S.p.a.) per la realizzazione del proprio sistema informativo. L'affidamento a SOGEI, società al 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera sulla base del modello organizzativo dell'in-house providing, avviene



sulla base di specifica Convenzione pluriennale e prevede che la società medesima possa operare sia in via diretta che avvalendosi di operatori del settore e di esperti. Alla base della modifica normativa vi è una nuova valutazione degli interessi pubblici che le procedure di gara, avviate tramite Consip S.p.a. ed attualmente in fase di stallo a seguito di contenzioso giurisdizionale, avrebbero dovuto soddisfare. Tale rivalutazione, sollecitata dallo stesso giudice amministrativo con la sentenza del TAR Lazio N. 04190/2021 del 9 aprile 2021, porta a ritenere che i predetti interessi non possano più essere adeguatamente soddisfatti dalle procedure di evidenza pubblica avviate nel 2017 che, ad oggi, si mostrano fuori contesto, sia per mutato quadro normativo ed istituzionale intervenuto nelle more (istituzione dei due autonomi Ministeri: Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca), sia alla luce della strategia nazionale nel settore dell'ICT contenuta nel PNRR ai fini della transizione digitale quale leva di efficientamento della Pubblica Amministrazione e di sviluppo del Paese. La modifica normativa consente, inoltre, di procedere con celerità alla riprogrammazione strategica delle esigenze del Ministero nel settore ICT, ad oggi inibita, nelle more delle decisioni giurisdizionali, dal necessario ricorso alla proroga di strumenti contrattuali datati circa dieci anni addietro e, quindi, quantomeno obsoleti nei contenuti e poco efficienti nell'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate. La modifica normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato poiché, come previsto dalla riformulazione del comma 3 dell'articolo 234 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, agli oneri derivanti dall'affidamento del sistema informativo a SOGEI con apposita Convenzione pluriennale si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, appunto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, ci si avvale delle risorse già stanziare per la stipula dei contratti dei sistemi informativi all'esito delle su richiamate procedure di gara sui capitoli 1202,1392, 7075, 3694, pari ad: € 83.679.375,00 per l'anno 2021, di cui € 5.179.375,00 per reiscrizione in bilancio dei residui 2019; € 66.500.000,00 per l'anno 2022; € 66.500.000,00 per l'anno 2023

ART. 39 - septies. (Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative)

L'articolo è teso a conferire certezza giuridica alle società "start-up innovative" di cui all'articolo 25 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata.

In particolare, al comma 1 si prevede che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni di tali società depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 (venuto meno a seguito della sentenza n. 2643 emessa dal Consiglio di Stato il 29 marzo 2021) restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il venir meno decreto del Ministro dello sviluppo economico 17.2.2016, infatti, ha creato incertezza sulle società "start-up innovative" costituite secondo le sue disposizioni mediante atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del CAD.

Il comma 2 prevede, al fine di colmare il vuoto normativo creato dall'annullamento del DM 17.2.2016, che per ogni futura delibera di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto si applichi la disciplina ordinaria, con adozione della delibera secondo il procedimento previsto dall'articolo 2480 del codice civile e dunque con l'intervento del notaio.



Il comma 3 stabilisce che il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

Dal punto di vista finanziario la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 40 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

L'articolo 40 che reca misure di semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari, è volto a chiarire che le suddette autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, con l'indizione della conferenza di servizi obbligatoria e con termini dimezzati allorché l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di semplificazione. *Il comma 5-bis modifica il codice delle comunicazioni, prevedendo che il proprietario o l'inquilino utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, debba consentire al proprio operatore gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso. Alla disposizione, di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica*

Il comma 5-ter precisa che ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale, di cui alla legge n. 160/2019, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica sono soggetti a un canone pari a 800 euro, non modificabile, per ogni impianto situato sul territorio di ciascun ente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al riguardo si evidenzia preliminarmente che secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti nel presupposto che, ove necessario, gli enti locali possono in ogni caso rimodulare in senso generale le tariffe del canone al fine di compensare eventuali variazioni derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

ART. 41 (Violazione degli obblighi di transizione digitale)

L'articolo 41, comma 1, rafforza la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, anche in relazione agli obiettivi fissati dal PNRR, nonché a garantire il coordinamento



informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In particolare, nel CAD si inserisce l'articolo 18-bis rubricato "Violazione degli obblighi di transizione digitale". Con il comma 1, si attribuiscono all'AgID poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese le Linee guida e del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, per l'esercizio dei predetti poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio si riconoscono all'AgID poteri di acquisizione di documenti e informazioni. Il comma 2 chiarisce che l'AgID, in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, procede alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della sanzione, per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un termine perentorio per conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, ai competenti organismi indipendenti di valutazione e, in ogni caso, a ciascuna amministrazione per i rispettivi provvedimenti di competenza in materia disciplinare e di valutazione della *performance*. Le segnalazioni delle violazioni sono pubblicate su un'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID (comma 3). La violazione degli obblighi previsti agli articoli 5, 50 comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del CAD, 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e l'inottemperanza del trasgressore, soggetto di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, all'obbligo di conformare la condotta agli obblighi previsti dalla legge nel termine assegnato dall'AgID comportano, inoltre, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore generale dell'AgID e i relativi proventi sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva ripartizione tra l'AgID e il c.d. Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 239, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al procedimento sanzionatorio si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla legge n. 689 del 1981 (comma 5). Nei casi previsti per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di violazione degli obblighi relativi al codice di condotta tecnologica, la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione della violazione da parte dell'AgID, diffida ulteriormente il trasgressore a conformare, entro un congruo termine, la propria condotta agli obblighi dalla disciplina vigente, avvisando che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine e valutata la gravità della violazione, il Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato può nominare un commissario *ad acta* incaricato di provvedere in sostituzione, al quale non spettano compensi, indennità o rimborsi di spese. Se l'inerzia o il ritardo riguardano le amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di



cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 6).

La presente disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione del fatto che l'AgID, per i esercitare i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio può avvalersi sia del contingente di cui già dispone per esercitare le funzioni sanzionatorie previste all'articolo 32-bis del CAD nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, sia di quello dedicato alle attività del difensore civico per il digitale, di cui all'articolo 17 del CAD, attesa la ridefinizione delle competenze in capo allo stesso. È opportuno ribadire in ogni caso, che i proventi derivanti dalle sanzioni sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere successivamente assegnati nella misura del cinquanta per cento all'AgID che potrà utilizzarli per meglio esercitare gli stessi poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio.

Le ulteriori previsioni dell'articolo 41 hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 42 (Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

Il comma 1 prevede che la piattaforma nazionale DGC sia realizzata mediante l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria. La piattaforma in questione sarà gestita dalla Sogei Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società per la medesima infrastruttura TS.

La piattaforma nazionale DGC si avvarrà del Sistema Tessera Sanitaria del Dipartimento della Ragioneria Generale del MEF per la raccolta dei dati, che il Sistema TS già riceve, in attuazione delle specifiche norme adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria.

Nello specifico, si tratta dei dati relativi alle vaccinazioni anti-Sars-CoV-2 raccolti dall'Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN), istituita presso il Ministero della salute, e trasferiti al Sistema TS ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d.l. n. 41/2021 (decreto sostegni), e dei dati relativi ai tamponi molecolari e antigenici, che in parte vengono già trasmessi al Sistema TS in attuazione dell'articolo 19 del d.l. n. 137/2020 e in parte saranno trasmessi in base al DPCM previsto dal comma 10 dell'articolo 9 del d.l. n. 52/2021. La raccolta dei certificati di guarigione sarà una nuova funzionalità che potrà essere facilmente derivata da analoghe funzionalità già offerte ai medici dal Sistema TS.

Il comma 1 non comporterà ulteriori oneri. Peraltro, si rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento *ad hoc* da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Al riguardo, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network, la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato Sogei Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che la Comunità Europea stanzierà (in totale circa 30 milioni di euro).

La distribuzione delle certificazioni verdi COVID-19 al cittadino è prevista attraverso più canali. La Piattaforma Nazionale-DGC produrrà la certificazione verde COVID-19 per vaccinazione/tampone/guarigione che sarà inserita nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dell'assistito, ma verrà creato anche un front-end web dedicato. La certificazione verde COVID-19 potrà essere scaricata anche tramite le APP governative (APP IO e APP IMMUNI) nonché tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria.

Poiché non tutta la popolazione italiana dispone dell'identità digitale (SPID e/o CIE), al fine di non discriminare la possibilità di disporre delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla



Piattaforma Nazionale-DGC in formato digitale stampabile, sono previsti anche canali di fruizione con autenticazione a più fattori quali: ultime 8 cifre e data di scadenza della Tessera Sanitaria e un codice univoco.

Tale codice univoco dovrà essere recapitato agli interessati mediante posta elettronica o SMS. Si ritiene possibile stimare in 100 milioni il numero di SMS da inviare per il recapito dei codici univoci associati alle certificazioni verdi COVID-19. Ciò risulta dalla tabella di seguito riprodotta, in cui si è tenuto conto del fatto che alla data del 27 maggio 2021 sono state già vaccinate con ciclo completo circa 11 milioni di persone e hanno avuto una prima somministrazione di vaccino anti-Covid19 all'incirca altri 11 milioni di persone e che la popolazione ultra16enne, destinataria potenziale della vaccinazione è di circa 51 milioni. Tanto considerato, nell'ipotesi in cui tutta la popolazione accedesse alla vaccinazione nei prossimi mesi sarà necessario produrre una certificazione per circa 69 milioni di persone. Ipotizzando che il 30% di queste persone fornisca, come dato di contatto, un indirizzo di posta elettronica e che non tutta la popolazione aderisca alla vaccinazione (5%), si può calcolare una riduzione del 35% e, quindi, un numero di SMS da inviare pari a 44.850.000.

A questi va aggiunta una stima di circa 58 milioni di SMS per il recapito di codici univoci relativi a certificati di test negativi effettuati da persone non ancora vaccinate, calcolata stimando 2 test a persona e una riduzione del 50% degli SMS da inviare e ipotizzando che il 30% fornisca un recapito di posta elettronica e il 20% riceva il certificato a vista direttamente al momento del test.

Stime sulla base di dati vaccinali al 27 maggio 2021 (Fonte: Anagrafe nazionale vaccini)

ID RIGA	Descrizione	unità	Note
A	vaccinati ciclo completo	11.000.000	
B	vaccinati prima dose	11.000.000	
C	TOTALE VACCINATI	22.000.000	A+B
D	popolazione ultra16enne	51.000.000	
E	popolazione da vaccinare	29.000.000	D-C
F	2 sms	58.000.000	E
G	1 sms	11.000.000	B
H	totale sms	69.000.000	B+E
I	-35%	44.850.000	riduzione per mancata adesione vaccinale (5%) e dato contatto email (30%)
J	Test	58.000.000	
L	sms x test ridotto del 50%	29.000.000	(30%email e 20% rilascio a vista)
M	2 tampone in media	58.000.000	a persone non vaccinate
	TOTALE SMS per OTP DGC	102.850.000	I+M

Per l'acquisto del servizio per l'invio di detti SMS, utilizzando la Convenzione Consip entrata in vigore recentemente, è possibile acquistare da Telecom pacchetti di sms al costo unitario pari a € 0,0272 IVA esclusa.

Nella previsione di un invio di 100.000.000 SMS per il 2021 l'importo complessivo sarebbe pari a € 3.318.400 IVA inclusa, *da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria*



Alla copertura di tale spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. ***Dette risorse sono iscritte sull'apposito capitolo dello delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione con Sogei.***

Art 42-bis (Disposizioni in materia sanitaria)

La proposta di cui al comma 1, che apporta modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. È un allineamento temporale di un procedimento che consente il buon andamento dell'azione amministrativa, essendo non disponibili i dati necessari per l'istruttoria necessaria. Inoltre la modifica consente di evitare il contenzioso derivante dai ritardi conseguenti.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 1, comma 578, della legge 31 dicembre 2018, 145 (Legge di bilancio 2019), prevede che l'AIFA rilevi il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Il comma 583 della stessa legge permette all'AIFA, fino al 31 dicembre 2021, di rilevare il fatturato di cui al comma 578 con i dati del Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (NSIS - Sistema di tracciabilità del farmaco).

La disposizione in esame si limita a consentire ad AIFA, fino al 31 dicembre 2024, di utilizzare i dati del Nuovo sistema informativo sanitario al fine di rilevare il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Detta attività continuerà ad essere svolta, come già prescritto dalla norma di cui all'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 2, la norma incide sull'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181.

Tale proposta, alla lettera a), individua il nuovo termine di 12 mesi dalla nomina dei Commissari straordinari per l'approvazione dei bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi.

Le modifiche al comma 5 sono conseguenti alle modifiche apportate al comma 4, prevedendo che solo nell'ipotesi di mancata adozione degli atti aziendali da parte dei Commissari straordinari nel termine ivi indicato, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni.

Infine, si propone una modifica del comma 6 che consenta di paralizzare l'automatismo sanzionatorio attualmente previsto. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce la decadenza automatica dei Commissari straordinari in caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi nei termini previsti.

Con la novella difatti viene meno l'ipotesi di decadenza automatica dall'incarico dei Commissari straordinari in caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci.

Le norme proposte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto aventi natura ordinamentale e finalizzate ad escludere la decadenza automatica dagli incarichi commissariali oltre ad ampliare il termine di approvazione dei bilanci da parte dei commissari straordinari.



Per quanto concerne il comma 3, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici e procedurali al fine di accelerare il riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale per il biennio 2021-2022.

La disposizione introduce alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 un comma 491-bis, al fine di integrare le norme contenute nel precedente comma 491 che prevedono, in sede di riparto, dall'anno 2021, di definire i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente. In assenza di questi ultimi, nell'anno 2021 e nell'anno 2022, potranno quindi essere utilizzati in sede di riparto, per definire gli acconti di mobilità, i dati di produzione e le evidenze ultime disponibili. In tal modo si eviterà di rallentare l'attività amministrativa di determinazione dei costi e fabbisogni standard per attendere il consolidamento dei dati di produzione relativi all'anno precedente, consentendo l'utilizzo degli ultimi dati disponibili, non per forza riferiti all'anno precedente. La proposta di riparto riporterà, pertanto, al suo interno gli acconti di mobilità, determinati utilizzando tutti gli elementi disponibili al momento, tali da consentire la migliore stima possibile dei valori reali di mobilità dell'anno di riferimento. In conseguenza della disponibilità dei dati consolidati della mobilità si opereranno poi i relativi conguagli. Si ritiene congruo il termine del biennio 2021-2022 per consentire l'adeguamento dei sistemi che governano i flussi di mobilità al fine di dare corretta applicazione al comma 491.

Il comma 4 detta una disposizione di coordinamento di natura ordinamentale che, pertanto, non presenta profili di carattere finanziario, in quanto abroga l'articolo 11-duodevices del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla, legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale prevede che il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021. Difatti, poichè la novella di cui al comma 2 fa venir meno la previsione sulla approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, appare al contempo necessaria l'abrogazione della disposizione che ha differito il termine di approvazione al 31 ottobre 2021, anche perché in conseguenza della modifica in esame, i commissari disporranno di 365 giorni per provvedere all'adempimento ivi previsto, termine che scadrà a inizio 2022.

ART. 43 (Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

La disposizione reca misure urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In particolare, la disposizione prevede che il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili possa avvalersi della società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare



riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche.

Al riguardo si precisa che i commi da 8 a 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, citato dalla norma in esame, recano un complesso di disposizioni eterogenee riguardanti l'attività di controllo e di accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la SOGEI. Il comma 15 dispone che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, vale a dire la SOGEI, siano esercitati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Si ricorda che SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a., è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, necessaria alla luce della riforma fiscale del 1974. Attualmente, la SOGEI è una società per azioni a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e finanze. Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto del 29 dicembre 2016, la SOGEI ha per oggetto sociale, prevalente, almeno per l'80% di fatturato, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, e segnatamente:

- ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;
- ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;
- le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 414/1997, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese le attività di supporto, assistenza e consulenza collegate con le attività di cui sopra;
- ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La SOGEI, può, inoltre, svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Si ricorda che l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che la SOGEI offra servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA).

L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Commi 2-bis e ter, smart road



La disposizione stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provveda sia all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissandone i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i concessionari di reti stradali e autostradali, sia all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa, nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è istituito l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Al riguardo si precisa che all'istituzione e al funzionamento del citato Osservatorio si provvede con le risorse già previste a legislazione vigente disponibili allo scopo, dal momento che lo stesso è già operante in forza delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 70 e del decreto del direttore generale per i sistemi informativi e statistici n. 9 del 4 maggio 2018.

Le disposizioni in questione, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 2-quater e 2-quinquies

I commi contengono ed anticipano disposizioni attuative relative alle patenti nautiche e, in particolare, relative al rilascio dei certificati di idoneità.

Le lettere a) e b) del comma 2-quater sono finalizzate a prevedere un ampliamento della platea di luoghi ove possono essere svolte le visite per la certificazione medica necessaria ai fini del rilascio e del rinnovo delle patenti nautiche, per meglio distribuire sul territorio gli hub di accertamento e di effettuazione delle visite. Si mira, quindi, ad uniformare le previsioni sui luoghi ove è possibile effettuare la visita per la patente nautica a quanto già avviene nel settore delle patenti di guida.

Il comma 2-quinquies prevede, ai fini del coordinamento, una modifica all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.

Trattasi di previsioni di natura ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo III – Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

ART. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

La disposizione (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) in esame, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, interviene in modo incisivo sulla principale struttura tecnica del Ministero



delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, quale organo naturalmente deputato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento “ad hoc” per una serie predeterminata di opere contenute nell’elenco riportato all’Allegato B al presente decreto che devono assolutamente essere realizzate nei tempi previsti dai citati Regolamenti.

Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l’elenco di opere disciplinata dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Il comma 3 prevede che le opere di cui all’Allegato IV del decreto legge siano sottoposte alla procedura di VIA secondo le modalità e le tempistiche previste per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ovvero quelli ricompresi nel PNRR e per quelli finanziati a valere sul fondo complementare, nonché per i progetti attuativi del PNIEC).

Trattandosi di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 1-bis, si prevede che, laddove in relazione agli interventi di cui all’Allegato IV, sia stato richiesto ed ottenuto, alla data del 31 maggio 2021, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, detto parere tiene luogo di quello previsto dal comma 1 dell’articolo 44 e da rendere a cura del Comitato speciale di cui all’articolo 45 del decreto – legge n. 77 del 2020 istituito presso il medesimo Consiglio Superiore.

Al comma 1-ter la proposta emendativa detta norme finalizzate a disciplinare, relativamente alla realizzazione di sistemi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, il procedimento di acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Trattasi di disposizioni a contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8-bis prevede la sostituzione dell’ultimo periodo dell’art. 2, comma 290, della L. 244/2007 (cd. Legge finanziaria 2008), prevedendo che alla Società CAV SPA (partecipata al 50% dalla Regione Veneto e al 50% da Anas) possa essere affidata anche l’attività di realizzazione e gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 178, comma 8 - ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di affidare a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



In particolare, il carattere ordinamentale della disposizione è connesso alla finalità di rimuovere l'impedimento giuridico che si frappone alla possibilità per CAV di vedersi affidata anche l'attività di realizzazione e gestione di ulteriori tratte autostradali, in attuazione dell'articolo 178, comma 8 - ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Inoltre, il finanziamento delle nuove attività da parte di CAV potrà essere in concreto autorizzata solo previa individuazione delle risorse necessarie, con idonea copertura finanziaria ovvero a carico delle tariffe nell'ambito dell'ordinario iter amministrativo istruttorio di valutazione delle condizioni di sostenibilità ed equilibrio economico-finanziario della concessione e conseguenti modifiche agli atti convenzionali per la regolazione del rapporto concessorio .

Il comma 8-ter, modificando l'articolo 206, comma 7-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posticipa dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la citata disposizione consente che, al fine di favorire la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative ad una o più regioni, l'affidamento delle concessioni autostradali di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possa avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, fermo restando l'esercizio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del controllo analogo di cui all'articolo 5 del medesimo codice sulla società affidataria secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8-quater

La proposta normativa, integrando il comma 1-ter dell'art. 35 del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020, prevede che le tratte diverse da quelle di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-ter siano assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione ivi disciplinato dal terzo periodo, alla società ANAS S.p.A., che provvederà altresì alla realizzazione dell'intervento viario sulla tratta autostradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tal fine nell'ambito del Contratto di programma tra il MIMS e la stessa ANAS S.p.a., relativo al periodo 2021-2025. Si prevede, pertanto, che per la progettazione ed esecuzione del citato intervento viario, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di programma relativo al 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.a. sia nominato Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, al quale non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. La disposizione presenta, pertanto, profili di neutralità finanziaria.

Comma 8-quinquies

La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2023 per le attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Torino con lo scopo di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali 2006 e dell'XI Giochi Paralimpici di Torino e delle opere previste e finanziate dalla Legge 8 maggio 2012 n. 65. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede con le risorse disponibili per gestione commissariale.



ART. 45 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

La celere realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal PNRR può garantire un balzo in avanti dell'economia italiana, a condizione che siano spese bene, efficacemente e velocemente. Per quanto motivo, la disposizione prevede, **al comma 1**, l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un **Comitato speciale**, cui compete l'espressione dei pareri di cui all'articolo 45 in relazione agli interventi indicati nell'Allegato B del presente decreto.

Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinata dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

- a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
- c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

Il **comma 2** prevede che al suddetto Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** disciplina le modalità di nomina dei componenti del Comitato, che avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture



e della mobilità sostenibili, e la durata dell'incarico, che è fissata in tre anni, che possono essere prorogati per un secondo triennio, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026. Si prevede, inoltre, che agli stessi è corrisposta, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 50 mila euro annui.

Si rappresenta che ai fini della quantificazione derivanti dai commi 1 e 3, è stata considerato l'onere massimo ad essi attribuibile pari a 35 mila euro annui.

Relativamente all'anno 2021 sono stati considerati 6 mesi.

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori considerati.

	Componenti Comitato speciale	Unità	Indennità	Costo annuale	Costo 6 mesi
	Presidente Consiglio superiore dei lavori pubblici	1	-	-	-
a	Dirigente di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato	6	35.000	210.000	105.000
b	Rappresentante designato dalla Conferenza unificata	3	35.000	105.000	52.500
c	Rappresentante designato dagli Ordini professionali	3	35.000	105.000	52.500
d	Esperto scelto fra docenti universitari	13	35.000	455.000	227.500
e	Magistrato amministrativo	1	35.000	35.000	17.500
e	Consigliere della Corte dei conti	1	35.000	35.000	17.500
e	Avvocato dello Stato	1	35.000	35.000	17.500
		29		980.000	490.000

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il **comma 4**, nei limiti di una spesa pari a euro **391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026**, è istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una struttura temporanea di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate, tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può inoltre altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche

Per quanto concerne gli oneri della struttura di supporto del Comitato speciale, sono stati considerati i seguenti importi da rimborsare alle amministrazioni di provenienza del personale comandato.

- 1) Dirigente generale: 229.189,58;



- 2) Dirigente non generale: 83.044, 23 (tabellare, posizione fissa e incremento contrattuale e oneri riflessi);
- 3) Personale Area III-F3: 43.346,01 (tabellare, indennità di amministrazione, incremento contrattuale e oneri riflessi).

La tabella seguente riepiloga gli oneri per tutto il contingente di personale comandato, relativamente al periodo di avvalimento (2021-2026). Per l'anno 2021 è stato considerato un rateo di 6 mesi.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unità di livello dirigenziale generale	114.594,79	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58
Unità di livello dirigenziale non generale	41.522,12	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23
Unità di livello non dirigenziale	216.730,04	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08
Altre spese (incidenza 5% del costo di personale)	18.642,35	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69
TOTALE (A)	391.489,29	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri, derivanti dalla disposizione e quantificati in 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella A), che presenta sufficienti disponibilità.

Relativamente all'anno 2021 sono stati considerati 6 mesi.

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori complessivamente considerati.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Comitato speciale	490.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
TOTALE	490.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00

Struttura di supporto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unità di livello dirigenziale generale	114.594,79	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58
Unità di livello dirigenziale non generale	41.522,12	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23
Unità di livello non dirigenziale	216.730,04	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08
Altre spese (incidenza 5% del costo di personale)	18.642,35	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69
TOTALE	391.489,29	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Convenzioni con società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTALE COMPLESSIVO	1.381.489,29	2.762.978,59	2.762.978,59	2.762.978,59	2.762.978,59	2.762.978,59

ART. 46 (Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)

La disposizione, riguardo agli interventi relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano, demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,



su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, l'individuazione delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.

Inoltre, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, la disposizione interviene in modo incisivo sui tempi e le modalità di svolgimento del dibattito pubblico, regolamentando uno specifico procedimento per una serie predeterminata di opere contenute nell'elenco riportato all'Allegato B al presente decreto. Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinata dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Sul punto si rappresenta che la previsione, in caso di esercizio del potere sostitutivo, che riconosce ai componenti della Commissione nazionale del rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, comporta nuovi oneri a carico della finanza non superiori a 22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. All'uopo, si precisa che, avuto riguardo al numero dei componenti della Commissione (15 membri) come individuati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 maggio 2021, n. 204, ipotizzandosi da parte della metà dei componenti la commissione mediamente lo svolgimento di una missione al mese con durata media di due giorni, ed evidenziando che la stessa è prevista esclusivamente nel caso di esercizio del potere sostitutivo, si stima una spesa di circa 500 euro per ciascuna missione e per ciascun componente, da cui deriva un **onere complessivo massimo di circa 22,5 mila euro per l'anno 2021 (importo determinato considerando 6 mesi dell'anno 2021) e di circa 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026** cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella A).

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori considerati.



n. missioni mensili	1,00	vitto (2 pasti al giorno)	61,1
importo per singola missione	500,00	vitto (2 pasti al giorno)	61,1
n. componenti	15,00	alloggio (albergo 4 stelle)	150
n. mesi	12,00	viaggio andata (stima tratta alta velocità RO-MI)	95
riduzione 50% (partecipazione del 50% dei componenti alla commissione)	50%	viaggio ritorno (stima tratta alta velocità MI-RO)	95
importo annuo	45.000,00	taxi	38
importo 6 mesi	22.500,00	Totale	500,2

Titolo IV – Contratti pubblici

ART. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

La disposizione è finalizzata ad adottare ulteriori misure per favorire promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani.

In particolare, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, si prevede che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti, producano, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Viene disposto, altresì, che la sanzione relativa all'esclusione è applicata unicamente all'operatore economico che non rediga il rapporto o non consegni lo stesso al momento della presentazione dell'offerta, e non anche nel caso in cui il rapporto sia stato redatto in ritardo (**commi 1 e 2**).

Il **comma 3** estende agli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cento, l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile simile a quanto previsto dall'art. 46 d.lgs. n. 198 del 2011, entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

Il comma 3-bis, prevede, inoltre, per i medesimi operatori economici di cui al comma 3, l'onere di consegnare alla stazione appaltante la certificazione di attestazione di conformità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge n. 68 del 1999. Il **comma 4** stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino all'età di trentasei anni, e donne. A tal fine, la medesima disposizione, ad esclusione dei casi disciplinati dal comma 6, prevede che l'impegno ad assicurare una quota una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto



o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, è requisito necessario dell'offerta.

Al **comma 5** vengono indicate ulteriori misure premiali che possono determinare l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato:

Il **comma 6** dispone che in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero degli obblighi di cui alle lettere b) e d) del comma 4, i contratti di appalto prevedano l'applicazione di penali

Il **comma 7** prevede i casi in cui le stazioni appaltanti possano escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al quarto comma.

Il **comma 8** prevede la possibilità di adottare linee guida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui definire le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicare ulteriori misure premiali e predisporre modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Il **comma 9** dispone che i rapporti e le relazioni previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e comunicati al Ministro per le pari opportunità e della famiglia e al Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Trattandosi di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 47-bis (Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto)

L'articolo introduce l'obbligo di definire nel rispetto del principio di parità di genere la composizione degli organismi pubblici istituiti dal decreto in esame, nonché delle relative strutture amministrative di supporto. L'obbligo non trova applicazione per quegli organismi che siano composti esclusivamente da membri del Governo e da titolari di altre cariche istituzionali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che resta fermo il numero di componenti dei predetti organismi.

Articolo 47-ter. (Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)

La proposta emendativa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine previsto dall'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro cui le concessioni già in essere devono adeguarsi alla previsione contenuta al comma 1 del citato articolo 177. La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità e che la restante parte può essere realizzata da



società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 47-quater. (Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC)

La disposizione introduce la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere criteri premiali finalizzati ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

L'articolo 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

L'articolo, ai **commi 1, 2 e 3**, detta disposizioni emendative dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici di **carattere ordinamentale**, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, al contrario, sono volte a risolvere le contestazioni della Commissione europea in materia di subappalto contenute nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Al **comma 4** si prevede che per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui all'articolo 81 del codice dei contratti pubblici è autorizzata la spesa di euro **1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026**. Agli oneri derivanti da tale comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

L'articolo 50 introduce misure di semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il **comma 4** che consente alla stazione appaltante di prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della



stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il premio verrà corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

Le disposizioni in esame incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale. Pertanto, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, l'istituzione dell'Osservatorio permanente istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene espressamente previsto che ai suoi componenti non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b-bis prevede la proroga, sino al 30 giugno 2023, della disciplina di cui all'art 2 ter, comma 1 lett a) e b), del DL 76/2020 il quale prevede che le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo, nonché la possibilità per ANAS di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

Alla disposizione, di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica. La disposizione contenuta al comma 1, lettera c), numero 2-bis si innesta, con tecnica novellistica, nell'ambito dell'articolo 3 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con L. n. 120 del 2020, che ha la finalità di dettare disposizioni, vigenti fino al 30 giugno 2023, in materia di verifiche antimafia finalizzate a corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza del COVID-19. In particolare, la disposizione si inserisce al comma 3, ai sensi del quale, per gli accertamenti antimafia, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili, prevedendo che tali accertamenti siano effettuati anche mediante il gruppo interforze tramite il "Sistema di Indagine" informativo gestito dal CED (SDI).

Al riguardo, si rileva che il gruppo interforze già opera in tale ambito, a supporto del Prefetto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 159 del 2011, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e che il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (CED) costituisce la prima fonte di informazione per il rilascio della documentazione antimafia, ex articolo 96 del citato decreto. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Con riferimento al comma 1, lettera f-bis, la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

ART. 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

Le disposizioni in esame incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale. Pertanto, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis prevede, inoltre, che le misure di semplificazione procedurale di cui all'art. 44 si applichino anche alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'art. 233, comma 1, lettere a), i), m), o), ed r) di cui al codice dell'ordinamento militare. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

L'articolo 53 che introduce misure di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, in deroga alle previsioni del Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca disposizioni normative che hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5, reca alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel merito, agli articoli 29 e 81, nonché, per mere esigenze di coordinamento scaturenti dalle modifiche apportate all'articolo 81, agli articoli 36, comma 6-bis, 85, comma 7, 213, comma 8 e 216, comma 13.

Si tratta di modifiche che incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale e pertanto, l'ANAC, come specificato al comma 7, provvede all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 6, al fine di favorire il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione ed eliminare il rischio di un blocco del relativo percorso degli investimenti necessari per la trasformazione digitale del Paese e la realizzazione del PNRR, si apportano le seguenti modifiche alla legge 160/2019:

- **lettera a)** La disposizione modifica l'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, precisando che il limite di spesa stabilito dall' articolo 1, comma 591, della medesima legge può essere superato per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR.

La modifica introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi la stessa a specificare normativamente quanto evidenziato in via interpretativa dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull'applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa. Nelle circolari di che trattasi, infatti, è stato precisato che, coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte dei conti, possano essere escluse dal computo del limite le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti o attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea.



- **lettera b)** si eliminano le disposizioni di cui ai commi 610, 611, 612, 613 della legge 160/2019 tese ad assicurare, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (*Information and Communication Technology*), un risparmio di spesa annuale rispetto della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, la cui applicazione è già stata esclusa, per il corrente anno, dall'articolo 42, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. In fase di predisposizione della legge di bilancio 2020 il risparmio complessivo è stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020-2022 dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT. Inoltre, si tratta in ogni caso di risparmi verificabili solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, dato che prudenzialmente tali risparmi non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, è garantita in questa fase la neutralità finanziaria del provvedimento.

ART. 54 (Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

La disposizione ha natura ordinamentale e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1 stabilisce che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione connessi al sisma abruzzese del 2009 devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori gestita dalla Struttura di Missione Antimafia, appositamente istituita dall'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e già operante per le diverse emergenze succedutesi dall'istituzione della struttura di missione.

Giova precisare, in proposito, che la gestione della documentazione antimafia connessa alla ricostruzione privata per il suddetto sisma abruzzese è già attuata mediante una sezione speciale della citata Anagrafe antimafia degli esecutori. Con l'intervento normativo odierno, lo stesso sistema sarà attuato anche per gli interventi di natura pubblica.

Con tale intervento saranno, peraltro, eliminate le duplicazioni di attività attualmente in essere in conseguenza del fatto che gli accertamenti svolti dalla Prefettura non possono avvalersi dell'Anagrafe degli esecutori.

Collateralmente, va poi sottolineato che la progressiva, pregressa estensione delle attribuzioni della Struttura di missione – che, come detto, è già competente, oltre che per il sisma 2016 (Italia centrale), per i sismi 2017 (Isola di Ischia) e 2018 (Catania e Campobasso), anche per la ricostruzione privata del sisma de L'Aquila - ha consentito la strutturazione di un consistente patrimonio informativo, in costante aggiornamento, che già include la maggior parte degli operatori economici operanti nei settori maggiormente interessati. Ciò implica che una parte più che significativa degli operatori coinvolti nella ricostruzione pubblica connessa al sisma L'Aquila possa risultare già censita nella citata Anagrafe.

Anche in relazione alle procedure relative agli operatori che non risultassero già censiti, la relativa gestione non comporterà effetti distorsivi per la Struttura.

Infatti, la procedura della documentazione antimafia è gestita dalla predetta Struttura, attraverso un apposito portale telematico già pienamente operante, collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia).



Nessun intervento organizzativo, informatico, di incremento delle risorse umane della Struttura o del portale telematico si rende necessario in conseguenza della confluenza delle procedure di ricostruzione pubblica connesse al sisma abruzzese del 2009.

Tale confluenza, senza determinare oneri aggiuntivi, snellerà il lavoro e renderà più celere la verifica di eventuali ostaticità.

Il comma 2 prevede invece che gli operatori già iscritti nella sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori che sarà così unificata. Si tratta di attività che verrà svolta dalla Prefettura interessata, senza alcun onere aggiuntivo, peraltro in maniera totalmente informatizzata, ed anzi con un rilevante efficientamento dell'attività, con la possibilità di destinare parte del personale a ulteriori mansioni comunque afferenti all'attività antimafia.

Il comma 2-bis prevede che al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, le amministrazioni assegnatarie delle risorse possono delegare per l'attuazione delle opere l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, essendo peraltro espressamente previsto che l'ufficio speciale eserciterà il ruolo di soggetto attuatore nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2-ter prevede che al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici. La disposizione di carattere ordinamentale Non comporta oneri per la finanza pubblica.

ART. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a semplificare le procedure per l'attuazione e l'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica e di quelli che le istituzioni scolastiche sono chiamate a realizzare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 1, lettera b), n.3 si precisa che il sistema informativo/piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi esiste già, così come è già stata attivata la funzione di accesso del sistema ai revisori dei conti nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 137 del 2020. La copertura normativa consentirebbe alle scuole e ai revisori dei conti di avere una semplificazione che possa valere per tutte le procedure di finanziamento legate al PNRR. Considerato che esiste già la piattaforma informatica, gli unici costi connessi possono essere quelli relativi alla manutenzione del sistema informativo nel suo complesso che è una spesa già considerata nel contratto, attualmente in essere, dei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione tra tutte le spese per il funzionamento degli applicativi informatici. Pertanto, dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Articolo 55-bis. (Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)

La disposizione in commento interviene sull'art. 1-septies del decreto-legge n. 42 del 2016 sostituendo il riferimento al periodo di cinque anni con la data del 31 dicembre 2024. Conseguentemente, l'accesso alla professione di perito industriale da parte di coloro che siano in possesso del diploma di istituto tecnico industriale – ad oggi limitato alla sessione d'esame 2021 - sarà consentito fino a tutto il 2024. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 55-ter. (Semplificazione in materia di incasso degli assegni)

Negli ultimi anni il circuito degli assegni è stato interessato da un importante progetto di ammodernamento, entrato a regime nel corso del 2018, volto a realizzare, nella sola tratta interbancaria, la sostituzione dello scambio fisico dei titoli con quello della loro immagine digitale. In particolare, le banche negoziatrici, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, traggono dall'assegno cartaceo una copia informatica (copia per immagine) e la inviano alla banca trattaria che, dopo aver effettuato i necessari controlli, provvede al pagamento. Nulla è variato in merito alla circolazione cartacea fra privati dei titoli e alla necessità della loro presentazione fisica alla banca negoziatrice per l'incasso.

La suddetta dematerializzazione si è resa possibile grazie ad alcune modifiche apportate alla legge assegni - RD n. 1736/1933 (in particolare art. 8 del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e all'emanazione di due Regolamenti, a contenuto tecnico, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Regolamento 3 ottobre 2014 n. 205) e della Banca d'Italia (Regolamento 22 marzo 2016).

Di recente è venuto in evidenza l'interesse a sfruttare ulteriormente le potenzialità della digitalizzazione degli assegni, estendendo alla clientela delle banche la possibilità di dematerializzare direttamente i titoli e di inviarli con flusso elettronico alla banca negoziatrice. La possibilità di gestire da remoto l'attività di presentazione degli assegni per l'incasso risulterebbe coerente con l'opportunità di favorire modalità di interazione tra le banche e la propria clientela che prescindano il più possibile da vincoli di prossimità fisica; tale opzione, muovendosi nel solco dell'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, potrebbe contribuire a un ulteriore guadagno di efficienza del comparto degli assegni con positive ricadute sia per le banche sia per la clientela. Si genererebbero potenziali benefici in termini di: i) riduzione dell'esigenza e del costo del trasporto materiale di parte dei titoli presso le dipendenze bancarie; ii) maggiore velocità del ciclo di incasso e migliore gestione del rischio di credito attraverso un più rapido controllo sugli eventuali "insoluti".

La presente modifica alla legge assegni mira a rendere possibile tale operatività eliminando – in modo circoscritto – il vincolo di cui all'art 66 del RD 1736/1933, che prevede che le attività di generazione della copia informatica degli assegni vengano effettuate dalla sola banca negoziatrice. La nuova norma consentirà agli intermediari di delegare tale attività a propria selezionata clientela assumendosi l'onere di garantire il presidio delle attività e dei rischi connessi con la creazione delle immagini degli assegni.

La nuova previsione fa rimando alla vigente normativa secondaria (i sopra citati Regolamenti MEF e Banca d'Italia) per tutto ciò che riguarda le caratteristiche tecniche e di sicurezza dell'attività di creazione dell'immagine, garantendo così la coerenza complessiva con l'attuale quadro normativo e operativo senza impatti sulle procedure utilizzate dagli intermediari per la gestione degli assegni e senza ripercussioni sui soggetti che emettono gli assegni.

La norma prevede la necessità di una delega da parte della banca negoziatrice a favore della propria clientela; l'attività di dematerializzazione non potrà quindi essere posta in essere in modo autonomo dai beneficiari dei titoli ma richiederà, caso per caso, una valutazione da parte delle banche che si assumeranno la responsabilità, e i relativi rischi, in ordine all'operato del soggetto delegato; ciò a tutela del regolare funzionamento del meccanismo di incasso degli assegni e di tutti i soggetti coinvolti.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che introduce misure di semplificazione procedimentale.

ART. 56-bis (Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli interventi oggetto della norma trovano inquadramento nei limiti delle risorse programmate nei piani triennali di investimento dell'ente, autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010.

Articolo 56-ter. (Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca)

L'articolo introduce alcune misure di semplificazione al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità. L'articolo 1 comma 195. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194." Al terzo periodo è inoltre previsto che "In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura." In riferimento a tale richiamata previsione la misura di semplificazione introdotta all'art. 56-ter, lettera a) prevede che, avendo riguardo al settore agricolo, tra i soggetti titolati a rilasciare la perizia tecnica rientri anche la figura del dottore agronomo o forestale, quella dell'agrotecnico laureato e quella del perito agrario. La norma è pertanto di evidente carattere ordinamentale e non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 dispone che le regioni, ai fini della individuazione della figura dell'imprenditore agricolo professionale, così come individuato al comma 1, ne accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti. Tali requisiti sono i medesimi su tutto il territorio nazionale.

La disposizione introdotta con la lettera b) dell'art. 56-ter prevede, coerentemente, che l'accertamento eseguito da una regione, abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. La norma è pertanto di carattere ordinamentale e non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 56-quater. (Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

La proposta emendativa interviene modificando il Codice della proprietà industriale, che prevede attualmente la licenza obbligatoria nel solo caso di mancata attuazione dell'invenzione trascorsi tre anni dalla concessione (articolo 70), introducendo nell'ordinamento nazionale l'articolo 70-bis che prevede la possibilità di rilasciare licenze



obbligatorie, in aderenza alle previsioni dell'articolo 31 dell'accordo TRIPs (Trade related aspects of intellectual property rights), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Posto che tale accordo pone, infatti, in capo agli Stati contraenti l'individuazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile prevedere il rilascio di licenze obbligatorie, con l'intervento normativo di cui si tratta si consentirebbe, alla stregua di quanto fatto nel corso del 2020 da altri Paesi europei, di attivare tale strumento in situazioni di emergenza nazionale, per l'uso dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

La licenza obbligatoria, secondo tale previsione normativa, è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco nel caso dei medicinali e parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per i dispositivi medici, sentito in ogni caso il titolare dei diritti di proprietà intellettuale cui è riconosciuta un'adeguata remunerazione.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi tecnicamente di una mera estensione del perimetro del vigente istituto della licenza obbligatoria, del quale sarebbero più articolate le ipotesi di possibile attivazione dello strumento delle licenze obbligatorie.

Titolo V – Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno

ART. 57 (Zone Economiche Speciali)

La norma mira ad una riorganizzazione della struttura di funzionamento delle ZES e ad un rafforzamento delle azioni e delle misure che insistono su tali zone, **anche ai fini dell'attuazione dell'intervento previsto del PNRR in favore delle ZES.**

La disposizione **al comma 1 lettera a)** mira a modificare l'articolo 4 del D. Lgs. 91 del 2017, recante la disciplina delle Zone economiche speciali, prevedendo quanto segue:

- 1) la modifica della modalità di nomina del Commissario e della composizione del Comitato di indirizzo, includendo un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale. *La disposizione, a carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;*
- 2) **la modifica dei soggetti partecipanti al Comitato di indirizzo della ZES, per cui nel caso nel quale i porti inclusi nella ZES rientrano nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.**
- 3) la modifica della procedura di nomina del Commissario straordinario, in particolare includendovi l'intesa con il Presidente della Regione interessata. In relazione ai compensi si precisa che la misura è stabilita previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. *La disposizione, a carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;*
- 4) il rafforzamento dell'attività dei Commissari, con la creazione di un doppio supporto per loro: uno, anche con riguardo alla struttura dove materialmente potere esercitare la propria attività, presso la sede territoriale regionale di riferimento; l'altro presso l'Agenzia per la Coesione. Quest'ultima, in particolare, garantisce il coordinamento strategico tra i Commissari, anche al fine di garantire la sinergia tra i progetti e le azioni sui diversi territori.

A tal fine si introduce il comma 7-*quater*, relativo al supporto fornito dall'Agenzia ai Commissari, - che prevede di mettere a disposizione personale tecnico e amministrativo



individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale

Ipotizzando 10 risorse a livello locale per ogni Zona Economica Speciale e 8 risorse a livello centrale presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale i costi sono dettagliati nelle tabelle di seguito

	Profilo	Numero risorse per singola ZES	Numero risorse Totale	Numero giornate annue	Costo annuo	Costo annuo + 4%	Spese Generali	Imponibile + IVA	Costo annuale profilo + Spese Generali	Costo Totali
	Project Manager	1	8	170	85.000,00	88.400,00	13.260,00	124.025,20	137.285,20	1.098.281,60
Presidio	Senior	3	24	175	70.000,00	72.800,00	10.920,00	102.138,40	113.058,40	2.713.401,60
	Middle	3	24	167	50.000,00	52.000,00	7.800,00	72.956,00	80.756,00	1.938.144,00
	Junior	3	24	200	30.000,00	31.200,00	4.680,00	43.773,60	48.453,60	1.162.886,40
	Beni e servizi								100.000,00	800.000,00
Totale		10	80							7.712.713,60

Stima costi presidio centrale ZES										
	Profilo	Numero risorse Totale	Numero giornate annue massime	Costo annuo	Costo annuo + 4%	Spese Generali	Imponibile + IVA	Costo annuale profilo + Spese Generali	Costo Totali	
	Project Manager	1	170	85.000,00	88.400,00	13.260,00	124.025,20	137.285,20	137.285,20	
Presidio	Senior	2	175	70.000,00	72.800,00	10.920,00	102.138,40	113.058,40	226.116,80	
	Middle	2	167	50.000,00	52.000,00	7.800,00	72.956,00	80.756,00	161.512,00	
	Junior	3	200	30.000,00	31.200,00	4.680,00	43.773,60	48.453,60	145.360,80	
	Beni e servizi							50.000,00	400.000,00	
Totale		8							1.070.274,80	

QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI ANNUALI		
ZES Presidio Locale costo annuale lordo per 80 risorse umane		7.712.713,60
ZES Presidio Centrale costo annuale lordo per 8 risorse umane		1.070.274,80
Totale annuo		8.782.988,40

A tal fine viene autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. A tale onere si provvede ai sensi del comma 3, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020, e quanto a . a **4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 5) la previsione che il Commissario, fino al 31/12/26, possa svolgere le funzioni di stazione appaltante ed operare con poteri straordinari ai fini della realizzazione degli interventi finanziati con il PNRR. **Pertanto, ai sensi del comma 2, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR;**
- 6) la previsione per cui si adottano linee strategiche tra le azioni commissariali all'interno della ZES e la programmazione o riprogrammazione regionale dei fondi strutturali. *La disposizione, a carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La disposizione prevede inoltre, al **comma 1 lett. b)**, modifiche **all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo:**

- 1) riduce della metà i termini per l'ottenimento dell'autorizzazione unica e per gli adempimenti nell'ambito delle procedure con silenzio assenso. *La disposizione ha carattere procedurale e non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*



- 2) assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis in materia di autorizzazione unica. La disposizione, a **carattere ordinamentale**, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3) introduce una modifica a **carattere ordinamentale** volta a considerare come perentori di tutti i termini procedurali previsti in area ZES;
- 4) La proposta normativa che introduce una modifica all'art. 5 c. 2 del DL 91/2017 prevede quanto segue:
 - il limite massimo del credito di imposta relativo agli investimenti effettuati nelle ZES viene incrementato da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro;
 - il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Ai fini della stima, considerando la contemporanea vigenza fino al 31 dicembre 2022 della normativa principale sulla quale si basa l'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti al SUD (di cui all'art.1 commi 98 e seguenti della Legge 208/2015) e della normativa inerente il credito di imposta ZES (di cui all'art. 5 c. 2 del DL 91/2017), sono stati analizzati i dati delle specifiche compensazioni F24 relative al codice tributo **6906 - CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI ZES - ART.5,C.2, D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91.**

Si evince un importo compensato fino a maggio 2021, con anno di riferimento 2020, pari a circa 23,8 milioni di euro, stimato per l'intero anno in circa **45,2 milioni di euro**. Ipotizzando che la modifica produca prudenzialmente il raddoppio degli investimenti agevolabili, a seguito dell'aumento del limite a 100 milioni di euro e all'estensione all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, si stima un credito di imposta ulteriore rispetto a quanto vigente come riportato di seguito:

	2021	2022	2023
Credito di imposta	-45,2	-45,2	0

in milioni di euro

Ai sensi del **comma 4**, agli oneri derivanti dal **comma 1, lettera b), numero 4**, valutati in **45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Al **comma 1, lettera c)**, la norma poi introduce un nuovo **articolo 5-bis** che attribuisce al Commissario Straordinario della ZES lo strumento dell'autorizzazione unica che concentra in un unico provvedimento autorizzatorio tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire o all'attività da intraprendere o al progetto da approvare. Si prevede inoltre un rinvio all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, e cioè alla conferenza di servizi semplificata che viene presieduta dal Commissario Straordinario La novella fa salve le normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

*La disposizione di cui alla lett. c) introduce una modifica di **carattere procedurale** e, pertanto, ad essa **non sono ascrivibili effetti negativi** per la finanza pubblica.*



ART. 58 (Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)

Essendo volta a regolamentare le sole modalità attuative delle Strategie, la norma non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 59 (proroga del termine per la perequazione infrastrutturale)

Nelle more della ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti e per la definizione gli standard di riferimento.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 60 (Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale)

La disposizione fa esplicito riferimento all'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi che determinino rischi di defianziamento nell'utilizzo dei fondi strutturali, così valorizzando il ruolo dell'Agenzia nell'efficientamento del processo di spesa. In coerenza con la sua mission, che è anche quella di supportare i soggetti gestori dei programmi di intervento a valere sui fondi strutturali, la disposizione prevede che, ove si sostituisca al soggetto inadempiente, l'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi. Lo schema che si propone è del tutto in linea con il modello di governance previsto, assumendo, rispetto ad esso, un'efficace valenza complementare.

La disposizione è tesa unicamente a disciplinare i profili ordinamentali del potere sostitutivo in relazione al procedimento di spesa dei fondi strutturali e non comporta oneri per l'erario.

ART. 60-bis (Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie)

La modifica di cui al comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha valenza ordinamentale ed è, quindi, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la disposizione sub a) stabilisce che i proventi derivanti dall'impiego a fini di lucro di immobili confiscati possano essere destinati anche a sostenere le spese di manutenzione straordinaria relative ai beni confiscati utilizzati per finalità sociali. Non vi sono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma sub b) inerisce il momento del perfezionamento del trasferimento del bene immobile confiscato, a seguito di provvedimento di destinazione. Anche in questo caso, si tratta di disposizione meramente ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione sub c), concerne le conseguenze della revoca della destinazione del bene. In particolare, si prevede che, in caso di verifica negativa rispetto alla possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ne disponga il mantenimento al patrimonio dello Stato e l'Agenzia del demanio provvede alla relativa gestione. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene ed alla sua rifunzionalizzazione e valorizzazione mediante l'uso delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione a titolo gratuito agli enti e soggetti individuati dall'articolo 15-quater, comma 3, lettera c) del D.L.vo n. 159



del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Tale disposizione, dunque, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo VI – Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

ART. 61 (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)

La misura è di carattere procedimentale e semplifica, anche per l'amministrazione, i passaggi procedurali per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di attività già svolte a legislazione vigente, da ciascuna amministrazione.

ART. 62 (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)

La disposizione è di carattere ordinamentale e procedimentale, non introduce, per le amministrazioni, alcuna attività suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 63 (Annullamento d'ufficio)

La disposizione si limita a introdurre una modifica alla disciplina dei termini e la sua natura procedimentale non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 63- bis (Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico)

La norma prevede la possibilità, per le Regioni e le Province autonome, di autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico a determinate condizioni.

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;

I trasferimenti di diritti e le permuta sono consentite esclusivamente per terreni di superficie e valore equivalente appartenenti al patrimonio disponibile di comuni, province o regioni. Tali operazioni riguardano pertanto solo enti territoriali e locali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica così come disposto dalla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2.

Titolo VII – Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa

ART. 64 (Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)

Le disposizioni di cui al **comma 1** hanno mera natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Le disposizioni di cui al **comma 2** assegnano nuovi compiti ed accrescono la composizione del CNGR, che assume la nuova denominazione di CNVR. Si stabilisce, inoltre, che per l'esercizio delle sue funzioni, il Comitato si avvalga degli uffici del Ministero già chiamati all'assolvimento della funzione di supporto al soppresso CNGR che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto agli oneri per il funzionamento del Comitato e per la corresponsione dei compensi dei componenti, si fa presente che essi sono già previsti entro il limite di spesa individuato dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come viene precisato al comma 4 del presente articolo.

Le disposizioni di cui al **comma 3**, incidendo sul regime degli atti nel periodo transitorio necessario alla piena costituzione del nuovo organismo, hanno mera natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 4** si precisa che le spese di funzionamento del CNVR, nonché i compensi dei relativi componenti, sono ricomprese nell'ambito della quota del 7 % del complesso dei progetti di ricerca valutati: poiché tale disposizione ricalca esattamente quanto attualmente previsto per il CNGR ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 5** viene disposta l'abrogazione della lettera b), all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegnava compiti di valutazione della ricerca all'istituenda Agenzia Nazionale della ricerca. La presente disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma anzi, in ragione del venir meno di compiti indicati alla cennata lettera b), rende disponibile una quota parte delle risorse attualmente previste per il funzionamento della predetta Agenzia, con le quali, infatti, si intende coprire i maggiori oneri indicati al comma 7.

Al **comma 6** si stabilisce l'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020. Tale incremento, indicato quale limite di spesa, è coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al funzionamento dell'Agenzia nazionale della ricerca, tuttora non istituita.

*La disposizione, al **comma 6-bis**, per le finalità ivi previste, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 69 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 del Comparto Funzioni Centrali, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, mediante l'espletamento di apposite procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

Gli oneri assunzionali relativi al predetto contingente di personale, pari a complessivi euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, sono stati quantificati sulla base della retribuzione pro capite stabilita per una unità con qualifica di Area III, posizione economica F1, dal C.C.N.L. 2016-2018 Comparto Funzioni Centrali – Ministeri, al lordo degli oneri riflessi (tale inquadramento risulta quello per il quale è possibile l'assunzione in virtù delle procedure concorsuali di cui ai commi 938 e seguenti della legge n. 178 del 2020). Inoltre, nella predetta retribuzione pro capite è stato computato, in via prudenziale, l'incremento contrattuale per il triennio 2019-2021 stimato nella percentuale del 3,78 % (valore medio). Di seguito le specifiche stipendiali, dalle quali emerge la spesa complessiva, a decorrere dall'anno 2022, di euro 2.760.845:



<i>STIMA COSTO ANNUO LORDO STATO AREA III –F1 (69 unità)</i>			
<i>Voce Stipendiale</i>	<i>Importo annuo lordo dipendente</i>	<i>Oneri a carico Amm.ne</i>	<i>Importo annuo lordo Stato</i>
<i>Stipendio</i>	22.291,78		
<i>XIII^ mensilità</i>	1.857,65		
<i>Indennità di amministrazione</i>	2.772,72		
<i>Totale trattamento economico fondamentale</i>	26.922,15	10.332,72	37.254,87
<i>Trattamento economico accessorio</i>			1.300
<i>Totale trattamento economico fondamentale e accessorio</i>			38.554,87
<i>Incremento contrattuale medio del 3,78%</i>			1.457,37
<i>Totale trattamento economico complessivo annuo lordo</i>			40.012,24

Inoltre, per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma, la norma autorizza, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.

Agli oneri pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e ad euro 2.760.845 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, che presenta le occorrenti disponibilità finanziarie.

Il comma 6-ter dispone l'incremento, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca, del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione nella misura di 15 unità di personale per gli anni dal 2021 al 2027. La destinazione delle unità aggiuntive agli Uffici della diretta collaborazione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa l'invarianza della dotazione organica complessiva del Ministero, ad eccezione della parte riferita all'incremento dell'indennità di diretta collaborazione. A tal fine, detto incremento è stimato in euro 28.376,5 per l'anno 2021, atteso che la corresponsione dell'indennità sarà per 4 mesi, e di euro 85.129,5 a decorrere dal 2022. Tale stima tiene conto dell'importo medio dell'indennità di diretta collaborazione assicurato al contingente del MUR: esso, infatti, è ricavato dallo stanziamento previsto, per l'anno 2020, per il contingente di diretta del MI e del MUR (pari a € 1.010.205) diviso per il personale della diretta di entrambi i dicasteri (123 per il MI e 55 per il MUR, per un totale di 178 unità) e, dunque, per una quota pro capite pari a € 5.675,31 (che, moltiplicata per le 15 unità aggiuntive previste dalla norma, perviene alla



predetta somma complessiva, a regime, pari a euro 85.129,5). Per le suesposte esigenze si prevede un incremento della dotazione finanziaria destinata all'attività della diretta collaborazione del Ministro, quantificata, in lieve eccesso rispetto alla quantificazione sopra specificata, in 30.000 per l'anno 2021 e in euro 90.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

Con riferimento alla posizione di dirigente di prima fascia, la disposizione comporta maggiori spese di personale, corrispondenti al trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere a un dirigente generale.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

Trattamento economico dirigenti di prima fascia a luglio 2021				
Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri previdenziali a carico Amm.ne	IRAP	Importo annuo lordo Stato
Stipendio	57.892,90	17.298,40	4.920,90	80.112,20
Indennità vacanza contr.	405,21	121,08	34,44	560,73
Retrib. Posizione fissa	37.593,14	11.232,83	3.195,42	52.021,39
Retrib. Posizione variabile	51.152,53	15.284,38	4.347,97	70.784,87
Retrib. Risultato contrattuale	13.312,42	3.221,61	1.131,56	17.665,58
Totale annuo lordo	160.356,20	47.158,29	13.630,28	221.144,76
Stima integrazione risultato	13.000,00	3.146,00	1.105,00	17.251,00
<i>Totale trattamento economico complessivo annuo lordo</i>				238.395,76

In totale, gli emolumenti da riconoscere al nuovo dirigente generale, compresa l'indennità di risultato, sono pari a 238.395,76 euro annui al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP. Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,78%, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a 247.407,12 euro. Sul 2021, considerando un rateo relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno, i nuovi oneri sono pari a 88.476,61.

Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 118.476,61 per l'anno 2021 e a d euro 337.407,12 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 si provvede mediante corrispondente



riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, che ha le corrispondenti disponibilità.

La disposizione, al comma 6-quater, per le finalità ivi previste, autorizza il Ministero dell'istruzione ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di alta professionalità pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3 del Comparto Funzioni Centrali - Ministeri.

Ai fini del reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale. Per l'espletamento delle citate procedure concorsuali, la norma autorizza, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. La disposizione, al comma 6-quinquies, ai fini dell'attuazione del comma 6-quater (assunzione di 50 unità di Area III-F3 e sostenimento delle relative spese concorsuali), autorizza la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, che presenta le occorrenti disponibilità finanziarie.

Gli oneri assunzionali relativi alle 50 unità di Area III-F3 sono stati quantificati sulla base della retribuzione pro capite prevista per una unità di Area III, posizione economica F3, dal C.C.N.L. 2016-2018 Comparto Funzioni Centrali – Ministeri, al lordo degli oneri riflessi.

Inoltre, in via prudenziale, sulla predetta retribuzione pro capite è stato computato l'incremento contrattuale per il triennio 2019-2021 stimato nella percentuale del 3,78% (valore medio).

Di seguito le specifiche stipendiali, dalle quali emerge la spesa complessiva, a decorrere dall'anno 2022, di euro 2.236.523:

<i>STIMA COSTO ANNUO LORDO STATO AREA III –F3 (50 unità)</i>			
<i>Voce Stipendiale</i>	<i>Importo annuo lordo dipendente</i>	<i>Oneri a carico Amm.ne</i>	<i>Importo annuo lordo Stato</i>
<i>Stipendio</i>	<i>24.329,64</i>		
<i>XIII^ mensilità</i>	<i>2.027,47</i>		
<i>Indennità di amministrazione</i>	<i>3.112,08</i>		
<i>Totale trattamento economico fondamentale</i>	<i>29.469,19</i>	<i>11.310,28</i>	<i>40.779,47</i>



<i>Trattamento economico accessorio</i>			2.321,77
<i>Totale trattamento economico fondamentale e accessorio</i>			43.101,24
<i>Incremento contrattuale medio del 3,78%</i>			1.629,23
<i>Totale trattamento economico complessivo annuo lordo</i>			44.730,47

Comma 6-sexies. Con riferimento alle posizioni di dirigente di prima fascia, la disposizione comporta maggiori spese di personale, corrispondenti al trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere a un dirigente generale.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione sono corrisposti i seguenti emolumenti:

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri previdenziali a carico Amm.ne	IRAP	Importo annuo lordo Stato
Stipendio	57.892,90	17.298,40	4.920,90	80.112,20
Indennità vacanza contr.	405,21	121,08	34,44	560,73
Retrib. Posizione fissa	37.593,14	11.232,83	3.195,42	52.021,39
Retrib. Posizione variabile	51.152,53	15.284,38	4.347,97	70.784,87
Retrib. Risultato contrattuale	13.312,42	3.221,61	1.131,56	17.665,58
Totale annuo lordo	160.356,20	47.158,29	13.630,28	221.144,76
Stima integrazione risultato	13.000,00	3.146,00	1.105,00	17.251,00
<i>Totale trattamento economico complessivo annuo lordo</i>				238.395,76

In totale, gli emolumenti da riconoscere al dirigente generale assomma a 238.395,76 euro annui al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,78%, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a $238.395,76 \times 1,0378 = 247.407,12$ euro.



Per tre posizioni dirigenziali l'onere a regime corrisponde a 742.221,37. Sul 2021, considerando un rateo relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno, i nuovi oneri sono pari a 247.407,12.

A tali oneri si aggiunge il potenziamento della dotazione finanziaria degli Uffici di diretta collaborazione pari a 298.575 euro per l'anno 2021 e 799.518 euro a regime, da ripartire sui rispettivi capitoli secondo gli importi riportati nella seguente tabella.

Maggiori esigenze				
Quota lordo dip.te	INPDAP a carico Amm.ne 24,20%	IRAP 8,50%	totale	E.F.
225.000	54.450	19.125	298.575	2021
602.500	145.805	51.213	799.518	DAL 2022

Il comma, pertanto, determina oneri pari a 547.407,12 (247.407,12+ 300.000 arrotondati per eccesso) per l'anno 2021 e pari a 1.542.221,37 (742.221,37 + 800.000 arrotondati per eccesso) a regime a decorrere dal 2022.

Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 a decorrere dall'anno 2022, a cui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La disposizione di cui **al comma 7 e 7-bis**

autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni,

Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.



Al comma 8 la misura prevede la possibilità del cofinanziamento statale entro una percentuale maggiore (il 75 % in luogo del 50%) per i progetti di edilizia universitaria ai sensi della legge n.338 del 2000. Ovviamente tale misura agisce pur sempre entro i limiti del finanziamento complessivo della misura, che si prevede, peraltro, di accrescere sensibilmente, grazie ai finanziamenti indicati dal PNRR. Pertanto, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.

ART. 64-bis (Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Le disposizioni normative di cui ai commi da 1 a 7 e 9 e 10 hanno natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni normative di cui al comma 8 non comportano oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la norma prevede espressamente che gli oneri relativi alle sedi decentrate siano esclusivamente a carico del bilancio di enti pubblici o privati. Nel caso di enti pubblici gli stessi potranno provvedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al secondo periodo è stabilito, inoltre, che la sede decentrata non può comportare alcun incremento delle dotazioni organiche dell'Istituzione.

ART. 64 -ter (Proroga degli organi degli enti parco nazionali)

L'articolo prevede, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente. La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli stanziamenti per le retribuzioni da corrispondere ai componenti degli organi sono già previste a legislazione vigente.

ART. 64 -quater (Fruizione delle aree naturali protette)

La norma non determina nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Si prevede una facoltà per gli enti di gestione delle aree naturali protette di regolamentare l'accesso affidando il servizio di fruizione delle relative aree o struttura previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, pertanto non si determinano effetti vincolanti della finanza pubblica. Si prevede altresì un contributo da versare da parte dei visitatori all'ente di gestione, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 64 -quinquies (Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica)

La disposizione incide sulla disciplina della formazione medica di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992. In particolare, la proposta mira ad ampliare le conoscenze del personale in formazione prevedendo la partecipazione, guidata o diretta, alle attività di ricerca clinica ed il coinvolgimento nella fase di comunicazione al paziente. La disposizione, così come riformulata, tende ad armonizzare la normativa interna con quella europea ed in particolare con le disposizioni del Regolamento UE 536/2014. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo di natura meramente ordinamentale.



ART. 65 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

La disposizione reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente.

Trattasi, conseguentemente, di disposizione a contenuto ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 65-bis (Proroga delle concessioni di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno)

La norma, al fine di assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, proroga al 31 agosto 2031, in luogo dell'attuale scadenza fissata al 31 agosto 2021, la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero. Nel corso degli anni, la concessione rilasciata è stata più volte oggetto di proroghe. In particolare, la scadenza della concessione per la tratta italiana, fissata al 7 giugno 1981 fin dall'origine, è stata prorogata dapprima al 21 dicembre 1983, a seguito di lavori di ammodernamento e potenziamento eseguiti ed approvati ai sensi della legge 1221/52, poi successivamente differita al 15 aprile 1986, ulteriormente prorogata fino al 15 aprile 1996, e da ultimo prorogata con apposito provvedimento di legge fino al 31 agosto 2021, al fine di far collimare la scadenza della concessione italiana con quella rilasciata dal competente Ufficio svizzero al loro gestore, in linea con i contenuti dell'apposito parere definitivo n. 3158 del 29 maggio 1996 reso dal Consiglio di Stato. Con successivi Decreti Dirigenziali prot. n. 2710 del 15 settembre 1998 e prot. n.1928 del 3 giugno 2008, veniva altresì prorogata, con decorrenza dal 1° luglio 1998 sino alla attuale data di scadenza della concessione (31 agosto 2021), la sovvenzione di esercizio già riconosciuta con legge 1221/52 per un importo annuo pari ad attuali € 2.898.356,12, attualmente gravante sul capitolo n. 1325, Missione 13 Programma 6, iscritto nel bilancio di previsione del Ministero. Relativamente ai profili finanziari, si evidenzia che la proroga fino al 31 agosto 2031 della concessione ferroviaria in essere determina oneri quantificati in euro 968.763,59 per l'anno 2021, in euro 2.898.356,12 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 e in euro 1.929.592,53 per l'anno 2031. A detti oneri si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo a valere sul citato capitolo n. 1325, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, che risultano libere ed in relazione alle quali non sono in corso provvedimenti che ne determinano l'impegno.

ART. 66 (Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali)

Il comma 01 modifica l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendo alcune semplificazioni normative in materia di Terzo settore, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione della sua natura ordinamentale.

Il comma 02 afferendo all'organizzazione di enti di diritto privato, ha carattere ordinamentale e come tale è insuscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della



finanza pubblica.

Il **comma 1** prevede la proroga al 31 maggio 2022 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al D. Lgs. 117 del 2017. *La disposizione avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Il comma 1-bis modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, introducendo alcune semplificazioni normative in materia di impresa sociale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in ragione della sua natura ordinamentale.

La disposizione di cui al **comma 2** introduce la possibilità, per le ***pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali e le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità,*** di accedere attraverso la carta su richiesta dell'interessato, alle informazioni necessarie per la resa dei servizi, individuate dall'Inps sentito il Garante Privacy.

La disposizione è di natura procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 66-bis (Modifiche a disposizioni legislative)

La presente proposta normativa, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione delle procedure connesse all'attuazione del programma di Governo, dispone l'abrogazione ovvero la modificazione di norme che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi di competenza del Ministero della giustizia.

In particolare, il comma 1 introduce modifiche all'articolo 5, comma 2, dell'Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato da ultimo dall'articolo 29, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (recante disposizioni per il riordino delle forze di polizia).

La norma individua i compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria, stabilendo in particolare che il Corpo «attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro».

Il concreto utilizzo del personale del Corpo di Polizia penitenziaria nello svolgimento delle funzioni di tutela della sicurezza delle diverse strutture del Ministero viene di fatto svolta sulla base di scelte dell'Amministrazione penitenziaria legate alla contingente effettiva esigenza di specifiche strutture giudiziarie e in ragione della concreta disponibilità di personale.

La previsione concernente l'adozione di un decreto del Ministro volto ad individuare le strutture del Ministero della giustizia cui adibire personale del Corpo si è rivelata di difficile attuazione poiché, esclusa la possibilità di prevedere lo svolgimento delle funzioni di tutela della sicurezza per tutti gli edifici dell'amministrazione della giustizia (per la indisponibilità di sufficiente personale), la norma comporta l'adozione di un provvedimento normativo secondario che necessiterebbe di essere continuamente adattato alle effettive esigenze di



servizio e parametrato alla contingente disponibilità di personale; d'altra parte, l'adozione di un decreto del Ministro costituirebbe in concreto un ostacolo ad una funzionale politica del personale, che ben può essere rimessa direttamente alle determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria.

L'emendamento prevede, dunque, la soppressione della parte dell'articolo 5, comma 2, della l. 395/1990 in cui si prevede l'adozione del decreto del Ministro per l'individuazione delle strutture del Ministero della giustizia nelle quali il Corpo di Polizia penitenziaria svolge funzioni di tutela della sicurezza.

Il comma 2 della presente proposta emendativa introduce modifiche all'articolo 56, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante dell'Ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

La norma disciplina gli accertamenti medico-legali e prevede che il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel più breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Viene inoltre stabilito che, con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del «doppio certificato», in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente.

La previsione che rimette ad un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato come strumento di tutela della privacy del dipendente, non tiene conto del fatto che l'articolazione sanitaria competente non è da individuarsi all'interno dell'Amministrazione penitenziaria, poiché il DAP non dispone di un ruolo di personale medico.

Infatti, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con d.P.C.M. 1 aprile 2008 si è provveduto a disciplinare le modalità di trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, nonché dei rapporti di lavoro di tutto il personale dipendente di ruolo, con contestuale corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, e dei rapporti di lavoro del personale sanitario, instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

In base all'applicazione della norma attualmente vigente, oggetto della presente proposta emendativa, il Ministro della giustizia sarebbe impropriamente chiamato a disciplinare attività di competenza dell'amministrazione della salute e delle articolazioni territoriali della stessa.

Si propone pertanto la espunzione dalla disposizione del richiamato articolo 56 del passaggio che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia, conservando nel testo, mediante riformulazione, la garanzia, per il personale assoggettato ad accertamenti medico



legali, che sia adottato un sistema di rilascio di doppio certificato a tutela della privacy del pubblico dipendente; tutela che ben può essere assicurata mediante apposite convenzioni che regolino i rapporti tra l'Amministrazione penitenziaria e le strutture sanitarie che allo stato svolgono gli accertamenti sanitari sul personale di Polizia penitenziaria.

Comma 3. *Sopprime il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale sulle procedure attuative per l'utilizzo delle identità digitali per l'identificazione degli utenti. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.*

Comma 4. *Abrogando parzialmente il comma 4-octies dell'art. 241-bis del D.lgs. 152/2006, si prevede che l'ISPRA provveda alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA senza che sia più necessaria l'emanazione di un decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MITE) recante le relative modalità di vigilanza. Alla disposizione di carattere procedimentale non si ascrivono effetti per la finanza pubblica*

Comma 5. *Abroga il comma 343 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 190, che prevede che i compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca siano rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione e della Ricerca – ora Ministro dell'Università e della ricerca – da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, in maniera da conseguire risparmi di spesa lordi pari a 916.0000 euro nell'anno 2015 e a pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016.*

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che, in mancanza del decreto attuativo dovuta alle problematiche giuridiche emerse in sede applicativa, i risparmi di spesa non si sono mai verificati.

Comma 6 *La disposizione:*

- abrogando parzialmente il comma 38 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, elimina la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze finalizzato a disciplinare i termini e le modalità di attuazione del citato comma 38 limitatamente agli aspetti di remunerazione degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo unico dei promotori finanziari;

- abrogando il comma 937 dell'art. 1 della medesima legge 208/2015, elimina la previsione per cui la propaganda pubblicitaria di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro deve essere effettuata nel rispetto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, la cui attuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 208/2015.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Comma 7. *abroga il comma 4 dell'art. 19 della legge n. 154/2016, elimina la previsione per cui la disciplina delle modalità di accesso alla banca dati dell'anagrafe zootecnica e l'utilizzo delle funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge.*



La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Comma 8 *La disposizione abroga la previsione di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.lgs. n. 151/2015, che rimette a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno, l'individuazione delle informazioni contenute nella Banca dati delle politiche attive e passive di cui all'art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2013, e dei soggetti che possono inserire, aggiornare e consultare le informazioni, nonché le modalità di inserimento, aggiornamento e consultazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Comma 9 *La disposizione, abrogando l'art. 3, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 95/2017, elimina la previsione per cui al decreto del Ministro dell'interno ivi previsto viene rimessa l'individuazione dei corsi di laurea che i vincitori di concorso pubblico per la nomina a Vice ispettore tecnico sono tenuti a frequentare ai sensi dell'art. 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.*

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Comma 10 *La disposizione, abrogando l'art. 78, comma 3, del codice del Terzo settore di cui al D.lgs. n. 117/2017, elimina la previsione per cui l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al medesimo articolo, recante la disciplina del regime fiscale del "Social Lending", è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11 *La disposizione, abrogando il comma 3 dell'art. 20 del D.lgs. n. 74/2018, elimina la previsione per cui viene rimessa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione delle modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo agricolo nazionale ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica.*

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12 *della presente proposta emendativa prevede l'abrogazione del comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale norma è stata adottata in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. «CuraItalia»), nell'ambito delle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare e prevede che «Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia*



informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia».

La norma, di carattere emergenziale, è stata introdotta con effetti fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale, ancorandone quindi l'efficacia al ricorrere di provvedimenti che non definiscono lo stato emergenziale ma che impongono misure di distanziamento. La definizione temporale della norma sembra presupporre l'impossibilità di spostamento del soggetto che deve rilasciare la procura alle liti per effetto delle misure di distanziamento sociale imposte nella fase più acuta della pandemia. Questa circostanza oggi non pare più attuale, mentre va comunque rilevato che l'articolo 83 del codice di procedura civile consente che la procura alle liti sia rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. E' altresì previsto dal codice che se la procura è stata conferita su supporto cartaceo il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne può trasmettere copia informatica autenticata con firma digitale.

Si propone, pertanto, la soppressione del comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Dal punto di vista finanziario, in relazione alle presenti proposte emendative, si evidenzia la natura ordinamentale delle stesse che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 13 - La disposizione, abrogando il comma 13 dell'art. 19 del D.lgs. 114/2018, elimina la previsione per cui viene rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, l'individuazione delle procedure applicative delle misure contemplate dal comma 10 del medesimo articolo 19, per le violazioni compiute da parte dell'organismo di classificazione delle unità navali autorizzato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Comma 14. La disposizione, abrogando il secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del D.L. n. 109/2018, elimina la previsione a tenore della quale viene rimessa ad un DPCM la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale del MIT – ora MIMS.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Comma 15 La disposizione, abrogando il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. n. 126/2018, elimina la previsione a tenore della quale, in modifica dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 334/2000, è stata rimessa ad un decreto del Ministro dell'Interno l'individuazione delle classi di laurea costituenti requisito per il concorso finalizzato all'accesso alla qualifica di Commissario di Polizia.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Comma 16. La disposizione, abrogando il secondo periodo del comma 373 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, elimina la previsione per cui è rimessa ad un DPCM la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale delle aree del MIT – ora MIMS.



La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

ART. 66-ter (Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della apposita tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, viene stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ai grandi invalidi affetti dalle infermità competa, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità. Nell'ambito delle risorse del fondo istituito dall'articolo 2 della medesima legge, l'importo è stato successivamente adeguato a 900 euro con appositi interventi normativi succedutisi nel tempo (da ultimo, dal D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla 28 febbraio 2020, n. 8).

La procedura prevista dalla citata legge 288/2002 è stata introdotta con il fine di poter determinare, previa definizione delle procedure da seguire per la loro corresponsione, il numero degli assegni liquidabili - nell'ambito delle risorse disponibili - alle altre categorie di beneficiari (grandi invalidi per servizio e i pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E che siano insigniti della medaglia d'oro al valore militare). Tale procedura rispondeva quindi ad una specifica esigenza di garanzia nella suddivisione del Fondo previsto dall'art. 2 della L. 288/2002, la cui consistenza non era sufficiente per corrispondere a tutti gli aventi diritto l'assegno sostitutivo.

Il Fondo previsto dall'art. 2 della medesima legge, così come integrato da ultimo dalla legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), oggi copre interamente l'onere finanziario occorrente per corrispondere a tutti gli aventi diritto l'assegno sostitutivo, anche in considerazione dell'andamento tendenzialmente decrescente degli impegni di spesa per riduzione del numero dei beneficiari.

In attesa di una riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo, al fine di non determinare alcuna interruzione nella corresponsione dell'assegno nelle more di adozione del decreto di cui al comma 4, con la disposizione in esame le Amministrazioni preposte sono autorizzate a continuare ad erogare i pagamenti sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina l'attività di monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.



ART. 66-quater (Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

La disposizione è finalizzata ad intervenire sulla vigente disposizione sanzionatoria in materia di misure di riscossione di cui all'art. 2, comma 152, del d.l. 262 del 2006, conv. con modif. nella l. n. 286 del 2006, al solo fine di specificare il limite minimo edittale della sanzione e la previsione esplicita del parametro rispetto al quale graduare la sanzione. L'intervento con riguardo alla previsione di un limite minimo edittale al fine di ridurre la forbice sanzionatoria (attualmente da 10 euro a 5000 euro), indirizza e contiene la discrezionalità applicativa. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 66-quinquies (Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile)


La norma prevede la possibilità di introdurre, tra gli utilizzi nell'ambito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada, anche l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per la finalità di protezione civile di competenza dell'ente comunale. Dalla stessa pertanto, limitandosi ad estendere esclusivamente le possibili modalità di utilizzo dei proventi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 66-sexies (clausola di salvaguardia)

L'articolo riveste carattere ordinamentale stabilendo che le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

27/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto-legge n.77 del 2021 recante governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure																
emendamento	Art. Co.	descrizione	t/e natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricato				Indebitamento				
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	7	3	Istituzione di due uffici dirigenziali di livello non generale presso l'Unità di missione della Ragioneria Generale dello Stato per il PNRR- effetti riflessi	t/c				0,07	0,14	0,14	0,14	0,07	0,14	0,14	0,14	0,14
7.12 e 7.18	7	3	Modifiche all'articolo 1, comma 1050 della legge n.178/2000-oneri posto di direttore unità di Missione di livello dirigenziale generale	s c	0,11	0,26	0,26	0,11	0,26	0,26	0,26	0,11	0,26	0,26	0,26	0,26
7.12 e 7.18	7	3	Modifiche all'articolo 1, comma 1050 della legge n.178/2000-oneri posto di direttore unità di Missione di livello dirigenziale generale	e t/c				0,05	0,13	0,13	0,13	0,05	0,13	0,13	0,13	0,13
7.12 e 7.18	7	4	Istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	s c	0,09	0,22	0,22	0,09	0,22	0,22	0,22	0,09	0,22	0,22	0,22	0,22
7.12 e 7.18	7	4	Istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- effetti riflessi	e t/c				0,04	0,10	0,10	0,10	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10
7.12 e 7.18	7	9	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004	s c	-0,20	-0,48	-0,48	-0,20	-0,48	-0,48	-0,48	-0,20	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48
7.12 e 7.18	7	9	Riduzione Tab A- MEF	s c	-0,84	-2,52	-2,52	-0,84	-2,52	-2,52	-2,52	-0,84	-2,52	-2,52	-2,52	-2,52
	8	1-5 bis	Istituzione di unità di missione presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR per le attività di coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo	s c	8,79	17,58	17,58	8,79	17,58	17,58	17,58	8,79	17,58	17,58	17,58	17,58
	8	1-5 bis	Istituzione di unità di missione presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR per le attività di coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo- effetti riflessi	e t/c				4,26	8,52	8,52	8,52	4,26	8,52	8,52	8,52	8,52
8.1-8.6-8.7-8.13	8	6 ter	ENI- Assunzione di un contingente di 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 e 50 appartenenti al livello 3 per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere	s c				3,04	7,30	4,26	4,26	3,04	7,30	4,26	4,26	4,26
8.1-8.6-8.7-8.13	8	6 ter	ENI- Assunzione di un contingente di 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 e 50 appartenenti al livello 3 per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere- effetti riflessi	e t/c				1,48	3,54	2,07	2,07	1,48	3,54	2,07	2,07	2,07
8.1-8.6-8.7-8.13	8	6 quater	Riduzione del fondo per l'attuazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n.154/2008	s c				-1,57	-3,76	-2,19	-2,19	-1,57	-3,76	-2,19	-2,19	-2,19
11	1-3		Realizzazione di un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di prassi per l'evoluzione del Sistema Nazionale di Procurement (ed incremento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni a parte di Conasp S.p.A.	s c		8,00	8,00		8,00	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00
TITOLO II – Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie																
	16	1, lett. a)	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004	s c		-8,00	-8,00		-8,00	-8,00	-8,00		-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
	16	1, lett. b)	Riduzione fondo esigenze indefinibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s c	-4,32	-8,63	-8,63	-4,32	-8,63	-8,63	-8,63	-4,32	-8,63	-8,63	-8,63	-8,63
	16	1, lett. c)	Riduzione Tabella A Mef	s c	-2,54	-4,38	-5,08	-2,54	-4,38	-5,08	-5,08	-2,54	-4,38	-5,08	-5,08	-5,08
	16	1, lett. d)	Riduzione Tabella A MISE	s c	-0,25	-0,70	-0,70	-0,25	-0,70	-0,70	-0,70	-0,25	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. e)	Riduzione Tabella A MISE	s c	-0,25	-0,70	-0,70	-0,25	-0,70	-0,70	-0,70	-0,25	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. f)	Riduzione Tabella A Giustizia	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. g)	Riduzione Tabella A Interno	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. h)	Riduzione Tabella A Istruzione	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. i)	Riduzione Tabella A Mairam	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. j)	Riduzione Tabella A Mairam	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. k)	Riduzione Tabella A MIR	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. l)	Riduzione Tabella A Università e ricerca	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. m)	Riduzione Tabella A Università e ricerca	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. n)	Riduzione Tabella A Università e ricerca	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. o)	Riduzione Tabella A Università e ricerca	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. p)	Riduzione Tabella A Università e ricerca	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	16	1, lett. q)	Riduzione Tabella A Università e ricerca	s c	-0,35	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70



Decreto-legge n.77 del 2021 recante governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure																	
emendamento	Art. Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricato					indebitamento			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
		PARTE I - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa															
		TITOLO I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico															
		Capo I - Valutazione di impatto ambientale di competenza statale															
	20	1	Rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini di VIA per i progetti PNIEC e PNRR.	s	c	0,84	1,64	1,26		0,84	1,64	1,26		0,84	1,64	1,26	
	20	2	Riduzione Tab. A Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare	s	c	-0,84	-1,64	-1,26		-0,84	-1,64	-1,26		-0,84	-1,64	-1,26	
		Capo V - Disposizioni in materia paesaggistica															
	29	1	Istituzione della Soprintendenza speciale per il PNRR presso il Ministero della cultura	s	c	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	29	1	Istituzione della Soprintendenza speciale per il PNRR presso il Ministero della cultura - effetti riflessi	e	t/c				0,02		0,02		0,02		0,02		0,02
	29	4	Contratto a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi a favore di esperti presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR	s	c	1,50	1,50	1,50		1,50	1,50	1,50		1,50	1,50	1,50	
	29	5	Riduzione Tab. A Ministero beni culturali	s	c	-1,55				-1,55				-1,55			
	29	5	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 208/2015- funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale	s	c	-1,55	-1,55	-1,55	-0,05	-1,55	-1,55	-1,55	-0,05	-1,55	-1,55	-1,55	-0,05
		Capo VII - Disposizioni in materia di efficienza energetica															
	33	1	Detrazione con aliquota pari al 110% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici- IRPEF /IRES	e	t	-0,10	-1,10	-6,90	-4,30	-0,10	-1,10	-6,90	-4,30	-0,10	-1,10	-6,90	-4,30
	33	1	Detrazione con aliquota pari al 110% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici- Credito di imposta	s	k		0,30	4,40	4,40		0,30	4,40	4,40		0,30	4,40	4,40
	33	1	Detrazione con aliquota pari al 110% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici- IRPEF /IRES	e	t		0,10	1,00	-0,50		0,10	1,00	-0,50		0,10	1,00	-0,50
	33	1	Detrazione con aliquota pari al 110% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici- IRAP	e	t												
	33	1	Detrazione con aliquota pari al 110% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici- IRAP	s	c			-0,20	0,10			-0,20	0,10			-0,20	0,10
	33	1	Detrazione con aliquota pari al 110% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici- IVA	e	t		0,10	0,30			0,10	0,30			0,10	0,30	
	33	3	Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 262/2004	s	c												
	33	3	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 262/2004	s	c		-1,00	-10,10	-9,30		-1,00	-10,10	-9,30		-1,00	-10,10	-9,30
		Capo VIII - Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico															
36.031	36 bis	1	Contributo speciale alla regione Calabria per l'attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della prevenzione rischio idrogeologico e sismico	s	k	20,00	50,00	10,00		20,00	50,00	10,00		20,00	50,00	10,00	
36.031	36 bis	2	Riduzione Fondo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177 della legge n. 178/2020	s	k	-20,00	-50,00	-10,00		-20,00	-50,00	-10,00		-20,00	-50,00	-10,00	
36.041	36 ter	15-18	Interventi di riduzione ed implementazione per la difesa del suolo e per il contrasto al dissesto idrogeologico da parte di SPRAR	s	c	0,17	0,24			0,20	0,20			0,20	0,20		
36.041	36 ter	19	Riduzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici di cui all'articolo 1, comma 752 della legge n. 178/2020	s	c	-0,17	-0,24			-0,20	-0,20			-0,20	-0,20		
		TITOLO II - Transizione digitale															



Decreto-legge n.77 del 2021 recante governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricato					indebitamento						
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024					
	39	1, lett. c)	Esenzione imposte di bollo per i certificati rilasciati tramite ANPR	e t	-22,80					-22,80					-22,80						
	39		Riduzione fondo per finanziamento esonerato contributivo settore sportivo dilettantistico (art. 1, c. 34, L. 178/2020)	s c	-22,80					-22,80					-22,80						
	42	1-4	Servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito del codice univoco idoneo a facilitare il recupero delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei cittadini non muniti di identità digitale e vaccinati prima della data di entrata in vigore del DPCM di cui all'articolo 9, comma 10 D.L. n.52/2021	s c	3,32					3,32					3,32						
	42	4	Riduzione fondo per il riaccomando straordinario dei residui di parte corrente (articolo 34 ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) - Ministero della salute	s c	-3,32					-3,32					-3,32						
	43	1	Convenzione MIT - Sogei S.p.A. per servizi informatici, realizzazione programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche, monitoraggio opere pubbliche.	s c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	43	2	Riduzione Tab A - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	s c	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
			TITOLO III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR																		
	45	1-3	Indennità destinata ai componenti del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici	s c	0,49	0,98	0,98	0,98	0,98	0,49	0,98	0,98	0,98	0,98	0,49	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
	45	4	Istituzione struttura di supporto al Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici	s c	0,39	0,78	0,78	0,78	0,78	0,39	0,78	0,78	0,78	0,78	0,39	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	
	45	4	Istituzione struttura di supporto al Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici - effetti riflessi	e t/c						0,19	0,38	0,38	0,38	0,38	0,19	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
	45	4	Struttura di supporto al Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici - convenzioni con società partecipate dallo Stato	s c	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	45	5	Riduzione Tab A - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	s c	-1,38	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-1,38	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-1,38	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	
			TITOLO IV - Contratti pubblici																		
	46	1	Rimborso delle spese di missione ai componenti della Commissione nazionale per il dibattito pubblico in caso di esercizio dei poteri sostitutivi	s c	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	46	1	Riduzione Tab A - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	s c	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
	49	4	Operatoria e implementazione della banca dati dei contratti pubblici	s c	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	49	4	Riduzione fondo esigenze indefinibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 198/2014	s c	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	



Decreto-legge n.77 del 2021 recante governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure																		
emendamento	Art. Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricato					indebitamento				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		TITOLO V - Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno																
	57	1	s	k	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20
	57	1	s	k	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20	-45,20
	57	3	s	c			4,40	8,80			4,40	8,80			4,40	8,80		8,80
	57	4	s	c			-4,40	-8,80			-4,40	-8,80			-4,40	-8,80		-8,80
	59	1-ter	s	c	0,20						0,20							0,20
	59	2	s	c	-0,20						-0,20							-0,20
		TITOLO VI - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa																
	64	6	s	c	5,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	64	6	s	k	-5,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
6 (nuova formulaz	64	6 bis	s	c		2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
6 (nuova formulaz	64	6 bis	e	t/c			1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
6 (nuova formulaz	64	6 bis	s	c	0,10						0,10							0,10
6 (nuova formulaz	64	6 bis	s	c	-0,10	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-0,10	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76
6 (nuova formulaz	64	6 ter	s	c	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6 (nuova formulaz	64	6 ter	e	t/c						0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6 (nuova formulaz	64	6 ter	s	c	0,09	0,25	0,25	0,25	0,25	0,09	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
6 (nuova formulaz	64	6 ter	e	t/c						0,04	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
6 (nuova formulaz	64	6 ter	s	c	-0,12	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,12	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34



